



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Relazione di revisione

Le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia

nr. **61**. Commissione
Controllo societario

a cura di
Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo,
Luca Magnano San Lio, Claudio Mariani

i quaderni



S.A.F. LUIGI MARTINO

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano



Relazione di revisione

Le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia

nr. **61** • Commissione
Controllo societario

a cura di
Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo,
Luca Magnano San Lio, Claudio Mariani

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Vincenzo Delle Femmine, Giuseppe Grechi, Maria Cristina Messa, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli, Gianfelice Rocca, Andrea Sironi, Alessandro Solidoro, Eduardo Ursilli.

Comitato Scientifico:

Giuseppe Bernoni, Luigi Carbone, Franco Dalla Sega, Sergio Galimberti, Marco Giorgino, Guido Marzorati, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Paola Saracino, Alessandro Solidoro, Antonio Giovanni Pio Tangorra.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Daniele Bernardi, Aldo Camagni, Corrado Colombo, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Alessandro Solidoro, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

Commissione Controllo Societario

Delegato del Consiglio: Giorgio Canova.

Presidente della Commissione: Daniele Bernardi.

Componenti: Daniele Luigi Aghilar, Andrea Alberta, Riccardo Allievi, Girolamo Ancona, Silvia Angeloni, Alessandro Atzeni, Claudio Badalotti, Gabriele Badalotti, Massimo Barbaria, Andrea Barzaghi, Roberta Battistin, Carlo Bellavite Pellegrini, Sergio Belloli, Ferdinando Belloni, Antonella Bisestile, Giovanni Boffelli, Gabriele Boleso, Giuseppe Brega, Kristian Bresciani, Alessandra Butini, Giovanni Camera, Oddone Candido, Marco Cappelletti, Anna Maria Carletti, Alessandro Carturani, Vincenzo Caruso, Annamaria Casasco, Mario Chiodi, Andrea Giovanni Chiusani, Enrico Cimpanelli, Patrizia Cinalli, Dario Carlo Maria Colombo, Pio Carlo Curadi, Alessandro Daffra, Francesco De Franco, Alessandro De Vincentis, Roberto Diaferia, Mario Difino, Bruno Falsetti, Angelo Fiori, Valentina Fontana, Roberto Pietro Galiero, Borella Matteo Gavazzi, Francesca Gerosa, Nicolini Gianluca, Francesca Valentina Giglio Moro, Maurizio Girardi, Luigi Guerra, Gaspare Insaudo, Luca Lamacchia, Davide Laria, Maurizio Lonati, Anna Maria Magro, Tiziano Maifredi, Claudio Angelo Mariani, Luca Mariani, Anna Maria Marinconz, Luca Marinelli, Paolo Martinotti, Antonio Aristide Mastrangelo, Daniel Mastromarchi, Marco Mastromattei, Girolamo Matranga, Salvatore Rino Messina, Michele Milano, Barbara Minisini, Emilia Montepiano, Giorgio Mario Morettini, Erika Moro, Marco Moroni, Simone Negri, Alberto Nobolo, Gianluca Officio, Elena Pascolini, Fabrizio Perego, Massimiliano Pergami, Pasquale Petrella, Ilaria Pirozzi, Giancarlo Pizzocarò, Luisa Maria Porrini, Daniela Prandina, Anna Preto, Roberta Provasi, Vittorio Puglisi, Cristina Quarleri, Carlo Radaelli, Marco Rescigno, Fabio Luigi Resnati, Innocenzo Rifino, Carmela Rovere, Alessandro Ruina, Massimo Saita, Amato Giuliana Santamaria, Marco Santi, Angelo Saponaro, Giuseppe Scaletti, Sandro Sclafani, Stella Elisa Serpico, Alessandro Simionato, Claudio Sottoriva, Paola Spoldi, Patrizia Rossella Sterza, Massimo Talone, Mario Tamborini, Daniele Urso, Andrea Villa, Davide Villa, Elena Ombretta Villa, Gianfranco Zambra.

Osservatori: Antonio Bisicchia, Marco Fiameni, Fabio Nigro, Paolo Rossi, Dario Scarpa, Enrico Giuseppe Luzzato, Simonetta Parravicini; Giovanni Frattini (*ospite*), Marta Marines (*ospite*).

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo

corso Europa, 11 • 20122 Milano

tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

Premessa (<i>Daniele Bernardi</i>).....	5
1. Aspetti normativi e pratica professionale sulla relazione di revisione: evoluzione storica (<i>Gaspare Insaudo</i>).....	9
1.1. Il passato: “certificazione” o giudizio professionale?	9
1.2. La relazione di revisione nel D.Lgs. 58/1998 e la comunicazione CONSOB del dicembre 1999.	10
1.3. La riforma del diritto societario ed il dibattito sul contenuto sostanziale del controllo contabile	12
1.4. Il recepimento della direttiva 2003/51/CE ed il contenuto obbligatorio della relazione finale.	13
1.5. Due principi di revisione nazionali sulla relazione finale ed un documento di ricerca.....	14
1.6. La relazione di revisione nei principi di revisione	18
1.7. La direttiva 2006/43/CE ed il suo recepimento con il D.Lgs. 39/2010.....	20
1.8. La situazione antecedente l’emissione degli ISA Italia e degli altri nuovi principi di revisione	23
1.9. Cosa cambia con i nuovi principi di revisione	25
2. Struttura e contenuti della relazione di revisione secondo gli ISA Italia. Per un modello standard di relazione di revisione (<i>Claudio Mariani</i>).....	27
2.1. Aspetti generali.....	27
2.2. Gli elementi costitutivi	28
2.3. Altri obblighi di reportistica. Il giudizio sulla coerenza del bilancio con la relazione sulla gestione	40
3. Le tipologie di giudizio sul bilancio (<i>Luca Magnano San Lio</i>)	45

3.1. Aspetti generali.....	45
3.2. Il giudizio senza modifica.....	47
3.3. Giudizio con rilievi per deviazione dalle norme di redazione del bilancio	48
3.4. Giudizio con rilievi per limitazioni alle procedure di revisione	49
3.5. Giudizio negativo.....	50
3.6. Impossibilità di esprimere un giudizio	52
3.7. Le situazioni di incertezza	53
4. I richiami d'informativa e altri aspetti della relazione di revisione (<i>Daniele Bernardi</i>)	57
4.1. Aspetti generali.....	57
4.2. Il contenuto del principio (ISA Italia) 706.....	58
4.3. Paragrafi relativi ad altri aspetti contenuti nella relazione	66
5. Le informazioni comparative (<i>Luca Magnano San Lio</i>).....	71
5.1. Aspetti generali.....	71
6. Sindaci revisori e relazione di revisione (<i>Gaspare Insaudo</i>)	75
6.1. Il controllo societario dei sindaci revisori.....	75
6.2. La relazione unitaria dei sindaci revisori.....	78
6.3. Il parere in ordine alla approvazione del bilancio quando la relazione di revisione contiene un giudizio con modifica	83
6.4. Dissenso di un sindaco sul contenuto della relazione di revisione	85
7. Prossime evoluzioni: le modifiche attese dalla nuova relazione di revisione secondo l'ISA 700 revised (<i>Claudio Mariani</i>).....	89
7.1. Breve cronistoria	89
7.2. Obiettivi della nuova relazione di revisione.....	91
7.3. Le principali modifiche alla relazione di revisione	92
7.4. Esempio di relazione di revisione	98
8. Esempi di Relazione (<i>Luca Magnano San Lio</i>)	103

PREMESSA^(*)

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (c.d. riforma della revisione legale), ha attuato nel nostro ordinamento la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

L'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, in particolare, prevede che la revisione legale sia svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/43/CE, condizione che, ad oggi, non si è ancora verificata.

Come noto, in attesa che la Commissione Europea adotti i principi di revisione internazionali, l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/2010 prevede che la revisione legale sia svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).

Questo processo di elaborazione di principi di revisione nazionali è stato ultimato alla fine del 2014, a seguito dei lavori in convenzione tra il Ministero dell'Economia, l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL), e, con Determina del 23 dicembre 2014 della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati pubblicati i principi elaborati, appunto, ai sensi dell'art. 11, co. 3, del D.Lgs. 39/10.

Il set dei principi di revisione, denominati "ISA Italia" è entrato in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente, ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale" e del principio internazionale sul controllo della

^(*) A cura di Daniele Bernardi, Presidente Commissione Controllo Societario ODCEC Milano.

qualità (ISQC Italia) 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”, entrambi in vigore dal 1° gennaio 2015.

In questo scenario è utile ricordare anche come la disciplina della revisione legale sia in costante evoluzione, se si considera che il D.Lgs. 39/2010 non ha ancora esplicitato interamente i suoi effetti per via della mancanza di alcuni regolamenti di attuazione – a distanza di cinque anni dalla sua entrata in vigore – mentre, a livello comunitario le successive direttive 2013/34, solo marginalmente e la Direttiva 2014/56/UE⁽¹⁾ sono intervenute con radicali aggiornamenti della revisione legale.

Le modifiche operate alla disciplina della revisione legale dal legislatore comunitario, di prossimo recepimento nel nostro ordinamento giuridico, hanno l’obiettivo di diffondere misure volte a rafforzare l’indipendenza dei revisori legali, migliorare la valenza informativa della relazione di revisione e rafforzare la supervisione sull’attività di revisione nei paesi dell’Unione Europea.

Il lavoro che segue sul contenuto della nuova relazione di giudizio sul bilancio, secondo i nuovi principi di revisione ISA Italia, nasce da una iniziativa della Commissione Controllo Societario presso l’ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano, che ho l’onore di presiedere dal 2004, e muove da due riflessioni.

La prima è quella non solo di proseguire nelle attività di divulgazione, proprie della Commissione, che hanno portato alla pubblicazione, su questa collana, di numerosi lavori di aggiornamento sulla vigilanza e controllo societario, ma, in particolare, per continuare nella tradizione di precursori su questo specifico argomento: con il quaderno n. 21 del 2008 della SAF fummo i primi a commentare, con un lavoro organico e approfondito, la allora “nuova” relazione di controllo contabile ex art.2409 ter Codice civile, introdotta dal D.Lgs. 32/2007 in recepimento della Direttiva Comunitaria 2003/51; con questo lavoro abbiamo voluto essere ancora precursori nel pubblicare un lavoro dottrinario e pratico sul

⁽¹⁾ Il 16/4/2014 è stato anche pubblicato il Regolamento (UE) N. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio con riferimento ai requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di Enti di Interesse Pubblico (di seguito, “EIP”).

medesimo argomento – la nuova relazione di giudizio sul bilancio- che, a quanto ci consta, è il primo sull'argomento secondo i principi ISA Italia.

La seconda riflessione muove, invece, da una considerazione più pratica: la relazione finale di revisione legale è il punto di arrivo di un complesso processo di revisione legale.

Un lavoro importante, che richiede professionalità, diligenza, dispendio di energie e risorse per i Professionisti che vi si dedicano.

Un lavoro con importanti responsabilità.

Un lavoro dunque impegnativo di cui traspare, pubblicamente, solo la relazione finale di giudizio, un documento sintetico, in forma “standard” che probabilmente, ad un lettore distratto o non tecnico, non dà compiutamente la percezione dell’impegno e del lavoro necessario per rendere quel sintetico giudizio.

Tuttavia sul contenuto di questo sintetico giudizio sempre più spesso si giocano i destini delle aziende: le banche decidono se finanziare o non finanziare grandi, medie e piccole imprese, i fornitori, i dipendenti, (i c.d. stakeholders), esprimono o negano la loro fiducia, i risparmiatori fondano le loro scelte d’investimento.

È uno dei paradossi delle regole di trasparenza dei sistemi economici avanzati: questo sintetico giudizio, la sua correttezza, la sua affidabilità è uno dei pilastri su cui si fonda la fiducia nei conti delle imprese e quindi la credibilità degli operatori.

Per questo il contenuto della relazione di revisione è stato un tema su cui è intervenuto, più volte, sia il legislatore europeo sia quello nazionale e intorno al quale si è molto dibattuto a livello dottrinario e nella nostra Professione.

Come visto questo processo è ancora in evoluzione. Tuttavia ora siamo ad un punto, che, se non può definirsi ancora d’arrivo, è ad uno stadio avanzato.

I nuovi principi ISA Italia sono lo standard di riferimento, unico indiscusso e obbligatorio, per un’affidabile lavoro di revisione dei conti e la relazione di giudizio, in essi prevista, va nella direzione di cogliere gli obiettivi fatti propri dal legislatore comunitario.

Il lavoro che segue cerca di approfondire quindi il contenuto della nuova relazione di giudizio e degli specifici principi di revisione che si occupano di questa.

Contiene approfondimenti dottrinari, ma è di taglio operativo: un’utile guida, ritengo, per i professionisti che si occupano di questi temi, in particolare per i sindaci con l’incarico di revisione legale dei conti, forse meno abituati a confrontarsi con i principi di revisione; contiene inoltre

schemi di relazione appropriati alle varie casistiche che si possono verificare e, infine, anche una visione su come evolverà questa parte importante dell'informativa finanziaria nel prossimo futuro.

Un sentito ringraziamento ai colleghi autori, che molto più di me si sono impegnati nella preparazione di questo quaderno.

1. ASPETTI NORMATIVI E PRATICA PROFESSIONALE SULLA RELAZIONE DI REVISIONE: EVOLUZIONE STORICA^(*)

1.1. Il passato: “certificazione” o giudizio professionale?

L'istituto della revisione contabile obbligatoria dei bilanci venne introdotto nel nostro ordinamento dal DPR. 136/1975 che prevedeva la “certificazione” del bilancio delle società quotate in Borsa da parte di società di revisione iscritte in un apposito albo tenuto dalla CONSOB e soggette alla sua vigilanza.

In precedenza la revisione contabile era richiesta volontariamente dalle società che, per varie ragioni, erano interessate ad assoggettarvisi ed era svolta da società di revisione che erano espressione dei grandi network internazionali e ne seguivano la cultura ed i principi, anche per quanto riguardava la relazione finale.

Il DPR. 136/1975 prevedeva un periodo preparatorio ed una applicazione graduale, che avrebbe portato le prime società quotate, fra quelle obbligate, a sottoporre alla “certificazione” i bilanci chiusi al 31 dicembre 1982.

Nel 1977 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti iniziò a definire principi di revisione nazionali, quali regole tecniche e di etica, per guidare l'esecuzione della revisione contabile da parte delle società di revisione, allora unico attore attivo della revisione contabile.

I principi di revisione nazionali erano chiaramente influenzati dalla riflessione sul tema, che si era sviluppata nel mondo anglosassone a partire dagli anni 30 e dai principi di revisione emessi dagli “standard setter” nazionali degli altri paesi sviluppati.

^(*) A cura di Gaspare Insaudo, Commissione Controllo Societario ODCEC Milano.

In particolare il principio di revisione nazionale n.18, del maggio 1981, sulle norme di stesura della relazione di certificazione, prevedeva l'espressione di un giudizio professionale che poteva essere graduato sulla base di sei tipologie, in accordo con la cultura professionale internazionale del tempo.

Sul contenuto della relazione finale la CONSOB prese posizione con la comunicazione 83/03583 del 24 marzo 1983, in tempo utile per l'emissione delle prime relazioni di certificazione ai sensi del DPR. 136/1975; il contenuto del principio di revisione 18 veniva rifiutato; le società di revisione avrebbero dovuto "rilasciare" o "non rilasciare" la "certificazione" del bilancio, senza alcuna possibilità di graduare il giudizio.

Questa scelta dell'autorità di vigilanza suscitò un vasto dibattito nel paese sull'utilità e la valenza di un giudizio sul bilancio che, a differenza di quanto avveniva negli altri paesi sviluppati, non poteva essere graduato e sul fatto che il bilancio, influenzato da processi di stima per molte delle sue componenti, non è suscettibile, per sua natura, di attestazioni assolute di verità.

L'orientamento della CONSOB cominciò però a mutare già con la comunicazione 87/02794 del 23 febbraio 1987 e, soprattutto, con la comunicazione 94/001751 del 1 marzo 1994, dove veniva previsto un nuovo schema di relazione finale innovativo, in accordo con la prassi internazionale.

Pur mantenendo inalterate le conclusioni, infatti, era possibile esprimere un giudizio con rilievi, sia sui trattamenti contabili, sia a seguito di limitazioni nel procedimento di revisione, come anche era possibile dichiarare l'impossibilità di esprimere il giudizio, aggiungere richiami di informativa o segnalare incertezze.

1.2. La relazione di revisione nel D.Lgs. 58/1998 e la comunicazione CONSOB del dicembre 1999

Solo con il D.Lgs. 58/1998 (TUIF), tuttavia, l'impianto normativo e regolamentare nazionale in materia di relazione di revisione si allineò a quello seguito negli altri paesi sviluppati. Il TUIF infatti, innovando profondamente la disciplina pertinente le società quotate e quelle ad esse assimilate, modificava anche la normativa sulla revisione dei loro bilanci, prevedendo che al termine della revisione fosse espresso un giudizio professionale sul bilancio, secondo quattro possibili tipologie:

- giudizio positivo,
- giudizio con rilievi,
- giudizio negativo,
- impossibilità di esprimere il giudizio.

In particolare spariva dall'articolato la espressione “certificazione” del bilancio⁽²⁾.

La CONSOB, al fine di regolare la relazione finale delle società di revisione secondo la nuova normativa, emise la comunicazione 99/088450 dell'1 dicembre 1999.

Questo documento, tutt'ora disponibile sul sito della commissione e di cui si raccomanda la lettura diretta, aveva una elevata valenza tecnica e prendeva in considerazione tutti i principali problemi pertinenti la relazione di revisione, così da influenzare profondamente tutta la riflessione e la prassi successiva.

Nella comunicazione si proponeva un testo standard di relazione finale in accordo con il D.Lgs. 58/1998, art.156, con esempi pertinenti le diverse tipologie di giudizio.

Gli elementi della relazione erano i seguenti:

- titolo;
- destinatari;
- identificazione del bilancio oggetto di revisione contabile e delle diverse responsabilità degli amministratori, che redigono il bilancio, rispetto al revisore, che lo assoggetta a controllo;
- natura e portata della revisione:
 - con riferimento ai principi e criteri di revisione seguiti,
 - con descrizione standardizzata del lavoro svolto,
 - con riferimento al giudizio espresso sul bilancio dell'esercizio precedente, per i dati comparativi;

⁽²⁾ Il termine “certificazione”, riferito alla revisione contabile, è rimasto nel nostro ordinamento con riguardo al controllo contabile dei bilanci delle società cooperative che superano definiti parametri dimensionali e che controllano spa. L'istituto era stato introdotto dalla L.59/1992 e confermato, mantenendo l'espressione “certificazione”, dal D.Lgs. 220/2002.

Va tuttavia osservato che l'esercizio della “certificazione” del bilancio delle cooperative, sin dalla prima applicazione, sulla base di convenzioni e regolamenti tra società di revisione ed associazioni riconosciute, prevedeva l'applicazione dei principi di revisione nazionali.

In particolare la relazione di revisione doveva, e deve, contenere un giudizio professionale, se del caso, graduato.

- eventuale descrizione dei rilievi emersi, delle limitazioni al procedimento di revisione e di ogni circostanza che motivasse l'espressione di un giudizio diverso da quello positivo;
- espressione del giudizio secondo le quattro possibili tipologie, definendo per ciascuna la forma da utilizzare;
- eventuali richiami di informativa,
- data e luogo di emissione;
- firma del responsabile della revisione.

1.3. La riforma del diritto societario ed il dibattito sul contenuto sostanziale del controllo contabile

Fino al 2004 la revisione contabile è stata obbligatoria solo per le società quotate, quelle a queste assimilate e quelle indicate, via via, da leggi specifiche (assicurazioni, cooperative ecc).

Sebbene infatti le direttive comunitarie in materia di bilancio, la 78/660/CEE, c.d. IV direttiva e la 83/349/CEE, c.d. VII direttiva, prevedessero il controllo contabile da parte di un soggetto esperto ed indipendente, il D.Lgs. 127/1991, che le recepiva nel nostro ordinamento, nel confermare l'obbligo di "certificazione" dei bilanci delle società quotate, riteneva sufficienti, per le altre società, i blandi controlli contabili allora previsti dai doveri del collegio sindacale.

Tuttavia con la riforma del diritto societario contenuta nel D.Lgs. 6/2003, veniva introdotto il nuovo istituto del controllo contabile del bilancio, obbligatorio per tutte le spa (e le sapa), per le srl in definite circostanze e per le società cooperative assimilate all'una o all'altra tipologia di società di capitali.

Tale controllo, oltre che alle società di revisione iscritte al registro dei revisori contabili, nel frattempo istituito, poteva essere affidato ad un revisore contabile individuale iscritto al registro e, sotto certe condizioni, al collegio sindacale.

Al revisore era richiesto di esprimere un giudizio sul bilancio, con apposita relazione.

Le norme che regolavano il nuovo istituto, agli artt. 2409 bis - 2409 septies c.c., tuttavia, non davano alcuna indicazione né sul contenuto sostanziale del controllo, né su eventuali regole di controllo da applicare, né sulla struttura della relazione finale, né sulle possibili tipologie di giudizio.

Su queste questioni si aprì una controversia che divise la Professione,

allora ancora costituita dai dottori commercialisti e dai ragionieri, in modo trasversale.

Alcuni sostenevano la sostanziale identità tra la revisione contabile disciplinata dal TUIF ed il controllo contabile. Ne conseguiva la necessità di applicare anche per il controllo contabile i principi di revisione e di emettere una relazione finale standardizzata, con quattro possibili tipologie di giudizio, secondo le indicazioni della comunicazione CONSOB del 1999.

Altri sostenevano invece la differenza tra i due istituti: il controllo contabile necessitava di regole specifiche, ancora da definire, e avrebbe dovuto concludersi con una relazione finale in forma libera, sul modello della relazione dei sindaci ai sensi dell'art. 2429, c.2, c.c.

I primi hanno avuto ragione, i secondi hanno avuto torto.

1.4. Il recepimento della direttiva 2003/51/CE ed il contenuto obbligatorio della relazione finale

A chiudere la controversia intervenne infatti il D.Lgs. 32/2007, che recepiva la direttiva 2003/51/CE.

Tale direttiva apportava modifiche alle direttive IV e VII, sopra citate, ed alla direttiva 91/674/CEE, sui conti di banche ed enti finanziari, stabilendo, fra l'altro, un contenuto obbligatorio per la relazione del revisore.

Su questo aspetto quindi il decreto di recepimento modificava, con gli stessi contenuti, sia l'art. 156, D.Lgs. 58/1998 sulla relazione di revisione dei bilanci di società quotate ed assimilate, sia il D.Lgs. 127/1991 sulla relazione di controllo contabile del bilancio consolidato, sia l'art. 2409 ter c.c., sulla relazione di controllo contabile del bilancio delle società di capitale non quotate e delle cooperative.

La relazione doveva contenere:

- un paragrafo introduttivo con l'identificazione del bilancio soggetto a revisione o controllo e delle regole di redazione applicate;
- una descrizione della portata della revisione o controllo, con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- un giudizio sul bilancio che, oltre che positivo, poteva essere con rilievi o negativo o con la dichiarazione della impossibilità di espressione: in questi casi era anche necessario indicarne analiticamente i motivi;
 - eventuali richiami di informativa, senza natura di rilievo;
 - un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

La nuova normativa andava applicata ai bilanci iniziati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 32/2007 (12 aprile 2007)⁽³⁾.

È interessante sottolineare che con il D.Lgs. 32/2007 il legislatore:

- stabiliva la sostanziale identità del controllo contabile ex art. 2409 bis c.c. e della revisione contabile disciplinata dal TUIF, visto che i due istituti davano luogo a relazioni finali con il medesimo contenuto;
- stabiliva che sia il controllo contabile che la revisione andavano svolti applicando i principi di revisione, visto che questi dovevano essere indicati nella relazione finale: non vi era quindi soggettività nelle regole di controllo da seguire⁽⁴⁾;
- stabiliva che la relazione finale non fosse un documento con forma libera, ma che avesse dei contenuti obbligatori.

È interessante inoltre osservare come la struttura ed il contenuto della relazione stabiliti dal legislatore fossero coerenti con quelli previsti dalla comunicazione CONSOB del 1999, fatto salvo:

- la necessità di esprimere un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, che la comunicazione non prevedeva fosse esplicitata, ancorché oggetto di verifica;
- l'indicazione della diversa responsabilità di amministratori e revisori, che il legislatore non richiedeva.

1.5. Due principi di revisione nazionali sulla relazione finale ed un documento di ricerca

La Professione nazionale non aveva più emesso principi di revisione sulla relazione finale dopo il principio di revisione n.18, del maggio 1981, che faceva parte di un corpo di principi integralmente sostituito nel 2002, come approfondiremo.

⁽³⁾ È interessante ricordare che il primo contributo di dottrina che presentò un modello di nuova relazione di controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409 ter novellato, fu un Quaderno SAF- Bernardi, Insaudo, Mesiano - Quaderno SAF n.21- ODCEC di Milano – Milano, dicembre 2008.

⁽⁴⁾ Per altro, in quel momento, restava una soggettività nella scelta del corpo di principi di revisione da applicare, poiché erano disponibili sia i principi di revisione internazionali, emessi dallo IAASB, nell'ambito dell'IFAC, sia i principi di revisione nazionali, emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (poi, dopo l'unificazione, dal CNDCEC), sebbene, sin dal 2002, la Professione avesse scelto di emettere principi di revisione che fossero traduzione ed adattamento dei principi di revisione internazionali.

La materia era sostanzialmente coperta dalla comunicazione della CONSOB del 1999⁵⁾.

Tuttavia nei primi mesi del 2009, con l'approssimarsi della scadenza per le prime relazioni di controllo contabile in vigore dell'art.2409 ter c.c., novellato dal D.Lgs. 32/2007, il CNDCEC emise due principi di revisione per guidare i professionisti nella redazione delle nuove relazioni di revisione e di controllo contabile.

- Principio di revisione CNDCEC PR001 - del febbraio 2009
Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
- Principio di revisione CNDCEC PR002 - dell'aprile 2009

Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 ter del codice civile.

Il primo documento era finalizzato a disciplinare le modalità di espressione del giudizio di coerenza.

In esso si distinguevano, all'interno della relazione sulla gestione, le "informazioni finanziarie", che il revisore doveva riscontrare e le "altre informazioni", non riscontrabili e non riconducibili al bilancio, oggetto di una mera lettura critica. Venivano poi presentate le diverse tipologie di incoerenza e venivano presentate le modalità di espressione, nell'ultimo paragrafo della relazione di revisione, del giudizio di coerenza. Questo si presentava come una sorta di "minirelazione", dove si distingueva tra la responsabilità degli amministratori e quella del revisore, si indicavano nel medesimo PR 001 le regole di controllo applicate, cui seguiva l'espressione del giudizio, che, in presenza di incoerenze significative, poteva essere con rilievi o negativo.

Il principio segnalava anche la necessità di valutare l'impatto, sul giudizio di coerenza, di un giudizio sul bilancio diverso da quello positivo: in caso di giudizio con rilievi, l'effetto sul giudizio di coerenza andava considerato nelle circostanze specifiche, mentre il giudizio negativo sul bilancio o l'impossibilità di esprimere il giudizio comportavano l'impossibilità di esprimere il giudizio di coerenza.

⁵⁾ Nella prefazione alla pubblicazione, nel 2005, del nuovo corpo dei principi di revisione nazionale, emessi dal 2002, il presidente della Commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione, organo tecnico dei due consigli nazionali, indicava nella comunicazione CONSOB del 1999 il modello più avanzato in materia di relazione di revisione, al quale riferirsi anche per le revisioni non vigilate da CONSOB. - Principi di revisione - 2005 - Giuffrè, Milano 2005.

Il PR 001 è stato accolto positivamente in modo unanime dalla Professione, la CONSOB ne ha disposto l'adozione alle società di revisione vigilate ed esso è stato utilizzato uniformemente, sia per le revisioni disciplinate dal TUIF, che per le altre⁽⁶⁾.

Non così per il PR 002.

Questo documento presentava un modello di relazione standardizzata, in accordo sostanziale con la comunicazione CONSOB del 1999 e la prassi in uso nella revisione, integrato con il giudizio di coerenza.

La struttura del documento era la stessa prevista dalla comunicazione CONSOB del 1999. Nel secondo paragrafo ci si riferiva agli "statuiti principi di revisione"⁽⁷⁾.

Il documento presentava 12 esemplificazioni di relazione di controllo contabile, nelle diverse circostanze e secondo le diverse tipologie.

Come abbiamo detto il PR 002 non è stato accolto in modo unanime: Assirevi, autorevole associazione di società di revisione, lo ha infatti criticato e, nel luglio 2009, ha emesso il documento di ricerca n.138, intitolato "La relazione di revisione sul bilancio", che conteneva un modello di relazione, alternativo al PR 002, da utilizzare per qualsiasi caso di emissione di una relazione di revisione o di controllo contabile, da parte delle associate.

L'esame sinottico dei due documenti, mostra molte identità e marginali differenze.

Tuttavia il documento di Assirevi, che pure riconosceva come il PR 002 fosse sostanzialmente allineato alle fonti professionali ed alla prassi, segnalava due punti di dissenso:

- una frase difforme dalla prassi, all'interno del secondo paragrafo, sul procedimento di controllo contabile;
- il carente trattamento delle circostanze di incertezza rilevate dal revisore.

⁽⁶⁾ I contenuti sostanziali del principio SA Italia 720 B, che disciplina la medesima materia nell'ambito dei nuovi principi di revisione nazionali, non si discostano da quelli del PR 001.

⁽⁷⁾ L'espressione, proposta da Assirevi nel documento di ricerca n. 90 del marzo 2005, indica tutti i principi di revisione nazionale emessi dalla Professione e quelli emessi dalla CONSOB, sulla base dei propri poteri.

Quanto al primo punto, nel descrivere, nel secondo paragrafo, il procedimento di controllo contabile, per altro in modo speculare a quello proposto da Assirevi, veniva però aggiunto che “il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con le dimensioni della società e con il suo assetto organizzativo”.

Assirevi osservava che tale affermazione non era riscontrabile né nella comunicazione CONSOB del 1999, né nelle fonti internazionali, né nella prassi in uso.

La critica di Assirevi era fondata.

Le dimensioni e l'assetto organizzativo di una società sono solo alcuni, e nemmeno i più importanti, tra i molti fattori che il procedimento di revisione deve prendere in considerazione: per questo la prassi non li menziona separatamente, rimandando alle indicazioni contenute nei principi di revisione.

È evidente che la frase è stata inserita per tenere conto, in qualche modo, del punto di vista di quelle correnti professionali che avevano sostenuto l'opinione soccombente nella controversia sul contenuto sostanziale del controllo contabile. Per altro la frase è superflua, ma non suscettibile di indurre in errore o di fare grandi danni.

Chi scrive ritiene quindi che la critica di Assirevi sia stata fondata, ma ingenerosa.

Quanto all'altra critica contenuta nel documento Assirevi, circa le carenti indicazioni sul trattamento delle incertezze, essa non era condivisibile.

Nel 2009 infatti il tema del trattamento delle incertezze era in corso di ripensamento in sede internazionale e sarà chiarito solo con l'ISA 705, nella versione clarified, di cui si parlerà più avanti.

Il documento Assirevi rimandava, sulla questione, ai contenuti della comunicazione CONSOB del 1999, ma questa, a sua volta, si riferiva a fonti e orientamenti che, nel 2009, erano superati.

In conclusione va sottolineato che il PR 002:

- ricomponeva le divisioni che avevano attraversato la Professione nella controversia sul contenuto sostanziale del controllo contabile;
- allineava sostanzialmente, salvo le questioni sollevate da Assirevi, la forma di relazione finale utilizzata per la revisione dei bilanci delle società quotate e assimilate con quella utilizzata per il controllo contabile dei bilanci delle altre società;
- comportava, indirettamente il riconoscimento dei principi di revisione come regole di controllo condivise, per tutte le revisioni contabili.

1.6. La relazione di revisione nei principi di revisione

La considerazione, al punto precedente, dei due principi di revisione emessi dal CNDCEC nel 2009 ed i riferimenti al precedente principio di revisione n.18 del maggio 1981, come anche lo sviluppo del tema che stiamo trattando, richiedono a questo punto un approfondimento sui principi di revisione.

L'esercizio della revisione contabile richiede l'esistenza di un corpo di regole di controllo oggettive: solo se il revisore le applica, può affermare di aver controllato.

In assenza di regole di controllo oggettive, ogni revisore potrebbe svolgere il controllo sulla base di scelte soggettive ed il mercato privilegierebbe i revisori meno rigorosi, vanificando ogni utilità della revisione contabile.

Storicamente gli “standard setter” dei corpi di principi di revisione sono state le Professioni nazionali, sulla base del lavoro di commissioni di esperti.

La elaborazione di un primo corpo coerente di regole di controllo avviene negli USA, da parte dell'AIPCA, la Professione statunitense, alla fine degli anni '20. Nel corso degli anni '30 e '40 si muovono in questo senso le Professioni dei principali paesi sviluppati. In Italia, come abbiamo visto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti iniziò ad emettere principi di revisione nel 1977. All'inizio degli anni '80 anche il Consiglio Nazionale dei Ragionieri si affiancò a questo processo, validando i principi di revisione fino ad allora emessi. Dal giugno 1977 al gennaio 1995 furono emessi 23 principi di revisione⁽⁸⁾.

In sede internazionale, in ambito IFAC, a partire dal 1978, un comitato di rappresentanti delle Professioni nazionali dei principali paesi, denominato, inizialmente, International Auditing Practice Committee (IAPC), iniziò ad emettere principi di revisione internazionali, che, dal 1991, presero il nome di International Standards on Auditing (ISAs).

Nel 2002 lo “standard setter” internazionale ampliò l'ambito di regolazione, assumendo il nome di International Auditing and Assurance

⁽⁸⁾ Il primo corpo di principi di revisione emesso dalla Professione nazionale è numerato dal n.1 al n.21, ma nel 1982 furono anche emessi i numeri 3.1 e 3.2, sul tema del controllo interno.

Standards Board (IAASB)⁽⁹⁾. Inoltre fu integralmente ripensato il corpo dagli ISA, passando da un approccio finalizzato alla definizione di procedure applicative di revisione ad un approccio finalizzato alla definizione di principi in senso stretto, in un processo di revisione fondato sulla valutazione del rischio di errori significativi in bilancio.

La Professione italiana decise, nel 2002, di seguire l'orientamento internazionale: in sostituzione dei 23 principi di revisione fino ad allora emessi, fu recepito, quasi integralmente, il corpo degli ISA emessi dallo IAASB, tradotti ed adattati alla realtà nazionale e, da allora, man mano che lo IAASB emetteva nuovi principi di revisione, questi venivano tradotti, adattati alla realtà nazionale ed emessi quali principi di revisione nazionali, naturalmente con un certo sfasamento temporale.

Nel frattempo però, in sede internazionale, era successa un'altra rivoluzione.

Lo IAASB, accogliendo le richieste che venivano da più parti, aveva avviato, nel 2003, un progetto di ristrutturazione e ripensamento degli ISAs, al fine di facilitarne la comprensione e l'applicazione.

Tale progetto, chiamato Clarity Project, è stato completato nel corso del 2009 ed il nuovo corpo di principi di revisione, denominati ISAs clarified, è stato ufficializzato per essere applicato alla revisione dei bilanci iniziati dopo il 15 dicembre 2009. Il CNDCEC ha rapidamente tradotto tale nuovo corpo di regole e lo ha messo a disposizione dei professionisti, sul proprio sito, nell'autunno del 2010, senza tuttavia emetterlo ufficialmente: nel frattempo infatti, come vedremo, era cambiato lo "standard setter" nazionale per i principi di revisione.

È però importante sottolineare che la Professione nazionale è allineata agli orientamenti internazionali dello IAASB sin dal 2002 e che il corpo degli ISAs clarified è ben noto alla Professione nazionale fin dal 2010⁽¹⁰⁾.

Va poi ricordato, a completare il quadro che stiamo presentando, che il legislatore nazionale ha indicato un altro "standard setter" per i principi di revisione nella CONSOB, sia nel DPR. 136/1975, sia poi nel D.Lgs.

⁽⁹⁾ Oltre agli ISA lo IAASB emette International Auditing Practice Statements (IAPS) applicativi degli ISA, International Standards on Review Engagements (ISRE) sulle revisioni limitate, International Standards on Assurance Engagements (ISAE) sugli incarichi di "assurance" ed International Standards on Related Services (ISRS) sugli incarichi speciali.

⁽¹⁰⁾ Questo non vuol dire, naturalmente, che questa conoscenza sia adeguatamente diffusa fra le decine di migliaia di dottori commercialisti ed esperti contabili che praticano la revisione contabile nel nostro Paese.

58/1998. Tuttavia la commissione ha preferito raccomandare (o, dopo la L. 262/2005, disporre) l'adozione dei principi di revisione emessi dalla Professione nazionale, per i soggetti vigilati, limitando l'emissione diretta di principi di revisione a casi sporadici⁽¹¹⁾.

Quanto al tema della relazione finale nei principi di revisione, abbiamo detto del principio n.18 nel primo corpo di principi nazionali, del lungo iato successivo al D.Lgs. 58/1998, coperto dalla comunicazione CONSOB del 1999 e dei PR 001 e PR 002, con la relativa controversia, dopo il D.Lgs. 32/2007.

Va ora ricordato che il corpo degli ISAs clarified dedica cinque documenti alla relazione finale del revisore contabile:

- ISA 700 - Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
- ISA 705 - Modifiche al giudizio nella relazione del revisore
- ISA 706 - Richiami di informativa ed altri aspetti nella relazione del revisore
- ISA 710 - Informazioni comparative - Dati corrispondenti o bilancio comparativo
- ISA 720 - La responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile

1.7. La direttiva 2006/43/CE ed il suo recepimento con il D.Lgs. 39/2010

La direttiva 2006/43/CE ha sostituito la direttiva 84/253/CEE, c.d. VIII direttiva, ripensando integralmente la materia della revisione legale all'interno dell'Unione europea.

⁽¹¹⁾ Si ricordano, in proposito, le Raccomandazioni n.1058048 del luglio 2001 - Principio da adottare per la revisione contabile dei bilanci degli intermediari e n.1061609 dell'agosto 2001 - Principio di verifica dei dati pro-forma e di stesura della relazione della società di revisione.

Va poi ricordato che non tutti i principi di revisione emessi dalla Professione sono stati raccomandati.

Oltre al caso del principio n.18 del 1981, sopra ricordato, la CONSOB non ha raccomandato i principi che esulavano dal suo ambito di vigilanza, come il n.1005, sulla revisione di imprese ed enti minori o il PR 002 sulla relazione di controllo contabile ex art. 2409 ter c.c.

Essa è stata recepita con il D.Lgs. 39/2010 che è quasi un Testo Unico sulla revisione contabile: con esso il legislatore ha colto l'occasione per riformare i precedenti istituti della revisione e del controllo contabile, sostituendoli con il nuovo istituto della revisione legale dei conti, caratterizzata da quanto segue:

- i soggetti abilitati alla revisione legale, siano società di revisione o persone fisiche, sono iscritti in un unico repertorio, il Registro dei revisori legali, e non occorrono speciali abilitazioni per svolgere la revisione legale di società quotate ed assimilate, cui si aggiungono le banche e gli enti finanziari ed assicurativi, che insieme costituiscono gli Enti di Interesse Pubblico (EIP).

Tuttavia il collegio sindacale, che sotto certe condizioni, può svolgere la revisione legale, è escluso dalla revisione degli EIP e delle società tenute alla redazione del bilancio consolidato⁽¹²⁾;

- sia gli EIP che le altre società sono assoggettate alla medesima revisione legale, che dà luogo ad una medesima relazione finale; solo, per gli EIP, oltre alle disposizioni comuni a tutte le società obbligate alla revisione legale, sono previste altre disposizioni specifiche;

- la revisione legale è vigilata dalla CONSOB, quando riguarda gli EIP e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), quando riguarda le altre società.

È previsto un controllo periodico della qualità sul lavoro svolto dai revisori.

Sul tema della relazione finale, l'art. 14 D.Lgs. 39/2010 ripropone, per tutte le società assoggettate alla revisione, la medesima struttura ed i medesimi contenuti previsti dal D.Lgs. 32/2007.

Sul tema dei principi di revisione la direttiva prevede, a regime, un unico corpo di regole di controllo: i principi di revisione internazionali (emessi dallo IAASB), come saranno recepiti dalla Commissione europea, con la procedura c.d. "di comitato".

⁽¹²⁾ Chi scrive trova incomprensibile l'esclusione del collegio sindacale dalla revisione delle società tenute alla redazione del bilancio consolidato, come originariamente previsto dall'art. 2409 bis c.c. e mai modificato: quello che è consentito ad un revisore individuale iscritto al registro dei revisori legali, è invece interdetto ad un collegio di tre revisori, pure iscritti al registro.

Il D.Lgs. 39/2010, all'art. 11, rimanda in proposito alla previsione della direttiva e stabilisce che, fino alla adozione dei principi internazionali da parte della Commissione, la revisione sia svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni ed ordini professionali e dalla CONSOB.

L'art. 12 prevede che ordini ed associazioni stipulino una convenzione con il MEF, per definire le modalità di elaborazione dei principi, comunque tenendo conto dei principi di revisione internazionali.

Infine una norma transitoria, all'art. 43, c.3, stabilisce che i principi di revisione emanati sulla base dei poteri conferiti alla CONSOB, ai sensi del D.Lgs. 58/1998, continuano ad essere applicati fino alla emanazione di nuovi principi di revisione, ai sensi dell'art. 11, come sopra indicato.

Sull'interpretazione della norma transitoria si è aperta una ulteriore controversia.

Il CNDCEC, con un documento interpretativo del febbraio 2011⁽¹³⁾, ha sostenuto la valenza della norma transitoria solo per le revisioni dei bilanci degli EIP e ne ha dedotto che, in assenza del recepimento dei principi di revisione internazionali da parte della Commissione europea o dei principi di revisione emessi da ordini ed associazioni e dalla CONSOB, per le altre revisioni non fosse identificato un corpo di principi di revisione cui riferirsi.

Assirevi, al contrario⁽¹⁴⁾, ha sostenuto la valenza della norma transitoria per tutte le revisioni svolte nel periodo transitorio.

Altri⁽¹⁵⁾, pur condividendo l'interpretazione del CNDCEC, non ne hanno condiviso le conclusioni, poiché l'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 prevede che ogni revisione si concluda con una relazione dove, fra l'altro, siano indicati i principi di revisione osservati, così che, in fase transitoria, per le revisioni dei bilanci di società diverse dagli EIP, era comunque obbligatorio applicare un corpo di principi di revisione emesso da uno "standard setter" riconosciuto, dichiarando tale circostanza nella relazione finale.

⁽¹³⁾ CNDCEC - L'applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE - febbraio 2011.

⁽¹⁴⁾ Assirevi - documento di ricerca n.163 - marzo 2011.

⁽¹⁵⁾ Commissione Controllo Societario, ODCEC di Milano - Osservazioni su un documento interpretativo emesso dal CNDCEC - marzo 2011.

1.8. La situazione antecedente l'emissione degli ISA Italia e degli altri nuovi principi di revisione

La pubblicazione del D.Lgs. 39/2010 e la conseguente unificazione dei due istituti della revisione contabile dei bilanci delle società quotate ed assimilate e del controllo contabile ex artt. 2409 bis e ss., c.c. nel nuovo istituto della revisione legale dei conti, ha obbligato sia il CNDCEC che Assirevi ad aggiornare i precedenti documenti sul contenuto della relazione finale.

Pertanto Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n.157, intitolato “Relazione di revisione sul bilancio”, nel novembre 2010 ed il CNDCEC, nell'aprile del 2011, ha emesso una nuova versione del PR 002, intitolata “Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”⁽¹⁶⁾.

I due documenti non contengono alcuna novità sostanziale, e si limitano ad aggiornare i riferimenti normativi e ad utilizzare l'espressione “revisione legale” in luogo di “controllo contabile”. Permangono le differenze fra i due modelli nel contenuto del secondo paragrafo della relazione ed in altre modestissime espressioni di forma.

Queste due fonti sono quindi quelle utilizzate dai professionisti ancora, per l'ultima volta, per predisporre le relazioni finali di revisione legale dei bilanci il cui esercizio è iniziato prima dell'1 gennaio 2015.

È importante ricordare che, nel corso del 2014, il legislatore europeo è intervenuto nuovamente sulla materia della revisione legale dei conti, con due documenti:

- direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
- regolamento (UE) 537/2014 del 16 aprile 2014, sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE.

⁽¹⁶⁾ È interessante osservare che questa nuova versione del PR 002, che, come la precedente, prescrive di riferire, nel secondo paragrafo della relazione, agli “statuiti principi di revisione”, in qualche modo contraddice il contenuto del documento del CNDCEC del febbraio 2011, che aveva originato la controversia sui principi di revisione in fase transitoria. Non è casuale che la nuova versione del PR 002, a differenza del documento del febbraio 2011, porta la firma tecnica della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione, operante presso il CNDCEC.

La direttiva dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 17 giugno 2016. Il regolamento, che non necessita di atti di recepimento da parte degli stati membri, si applica tuttavia, esso pure, a decorrere dal 17 giugno 2016.

Sui temi che stiamo qui approfondendo, i principi di revisione e la relazione finale, la direttiva conferma il riferimento ai principi di revisione internazionali emessi dallo IAASB e precisa il meccanismo e le condizioni di adozione, stabilendo la facoltà per gli stati di prevedere procedure ed obblighi aggiuntivi, ma non di stralciarne delle parti.

Si precisa inoltre che qualora gli stati obblighino alla revisione legale anche le imprese di piccole dimensioni⁽¹⁷⁾, possono stabilire una applicazione dei principi di revisione proporzionata alla dimensione e complessità delle società assoggettate a revisione.

Quanto al contenuto della relazione di revisione, la principale novità di sostanza è la previsione di una dichiarazione su eventuali circostanze che comportano incertezze sulla continuità aziendale dell'impresa assoggettata a revisione.

Vengono poi date indicazioni pertinenti la relazione finale quando due diversi revisori operano congiuntamente.

Più consistenti sono integrazioni previste dal regolamento per la revisione degli EIP, in aggiunta ai contenuti della relazione finale previsti dalla direttiva.

Esse sono:

- informazioni sul mandante, la data di conferimento, la durata del mandato, gli eventuali rinnovi;
- descrizione dei principali rischi di errori significativi valutati, inclusi quelli dovuti a frodi, e delle relative risposte;
- spiegazioni su come la revisione svolta non sia abbia rilevato irregolarità e frodi;

⁽¹⁷⁾ Va ricordato che la direttiva 2013/34/UE, da recepire entro il 20/7/2015, esclude dall'obbligo di revisione legale, salvo diversa scelta degli stati membri, le imprese che non superano due dei seguenti limiti: 4-6 milioni di euro di totale attivo, 8-12 milioni di euro di fatturato, 50 dipendenti.

Va inoltre ricordato che il CNDCEC ha già predisposto un documento di linee guida per orientare l'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori. Si tratta di:

- CNDCEC - L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori - febbraio 2012.

- conferma della coerenza del giudizio di revisione con i contenuti della relazione aggiuntiva interna, destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
 - conferma dell'indipendenza e del rispetto del divieto di prestare definiti servizi diversi dalla revisione, alle società soggette a revisione;
 - informazioni sulla prestazione di servizi diversi dalla revisione, fra quelli consentiti.
- Va quindi sottolineato che:
- con il recepimento della direttiva e l'applicabilità del regolamento saranno necessari nuovi modelli di relazione finale;
 - che tali modelli saranno necessariamente differenti, secondo che siano pertinenti revisioni dei bilanci di EIP, piuttosto che di altre società.

1.9. Cosa cambia con i nuovi principi di revisione

In ottemperanza all'art. 12 D.Lgs. 39/2010, nel luglio 2011, su invito del MEF, si candidarono ad una convenzione con il MEF per la predisposizione dei principi di revisione il CNDCEC, Assirevi, e l'Istituto Nazionale dei Revisori Legali (INRL), una associazione di revisori. Questi soggetti hanno costituito un tavolo tecnico, con i funzionari della CONSOB, provvedendo ad elaborare un nuovo corpo di principi di revisione, in larga misura basato sulla versione degli ISAs clarified tradotti in italiano, con l'approvazione dello IAASB, dal CNDCEC e messi a disposizione sul suo sito nel 2010.

La convenzione è stata formalizzata nel settembre 2014, e nel dicembre 2014 la versione definitiva dei nuovi principi di revisione, dopo la approvazione formale della CONSOB, è stata ufficializzata dal Ragioniere generale dello stato, con una specifica "determina".

Il nuovo corpo di regole consta di:

- 33 principi di revisione ISA Italia, traduzione ed adattamento degli ISAs clarified per la revisione legale;
- un principio ISQC1 Italia, traduzione ed adattamento del ISQC1 emesso dallo IAASB, sul controllo di qualità negli incarichi di "assurance";
- 2 principi SA Italia, che non derivano dai principi di revisione internazionali, ma sono necessari per ottemperare alla legislazione nazionale in materia di revisione legale; si tratta di:
 - SA Italia 250 B - Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale -

– SA Italia 720 B - Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio di coerenza -.

Di questi l'ISQC1 Italia e l'SA 250 B sono operativi dal 1 gennaio 2015, mentre gli altri si applicano alla revisione dei bilanci il cui esercizio è iniziato dopo l'1 gennaio 2015.

Le differenze dei 33 ISA Italia e dell'ISQC1 Italia rispetto alla versione tradotta dal CNDCEC nel 2010 sono davvero marginali e non riguardano aspetti di sostanza, quanto di adattamento alla normativa nazionale.

Fra i 33 ISA Italia, 5 documenti, speculari agli ISA clarified, riguardano la relazione di revisione e ad essi va aggiunto l'SA 720 B sul giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Una relazione finale redatta in accordo con questi principi comporta, principalmente, quanto segue:

- il superamento dell'attuale dicotomia tra il modello di relazione del PR 002 e quello del documento di ricerca Assirevi n.157;
- significative modifiche di forma rispetto ad entrambi i modelli in uso;
- alcune modifiche di sostanza riguardo a quanto attiene i dati comparativi;
- la possibilità di inserire paragrafi di "altri aspetti", sulla base dell'ISA Italia 706.

Allo sviluppo e all'approfondimento di queste ed altre novità sono dedicati i contributi che seguono, su questo Quaderno.

2. STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI REVISIONE SECONDO GLI ISA ITALIA. PER UN MODELLO STANDARD DI RELAZIONE DI REVISIONE^(*)

2.1. Aspetti generali

Come si è visto nel precedente capitolo, con l’emanazione degli ISA Italia viene recepito nel nostro ordinamento uno standard interamente dedicato alla relazione sul bilancio: il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio (nel seguito anche ISA Italia 700), il cui scopo è disciplinare la responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio nonché la forma ed il contenuto della relazione di revisione emessa in esito alla revisione contabile del bilancio. Il principio si applica a partire dai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 e quindi, nella generalità dei casi, si applica ai bilanci d’esercizio e consolidato con chiusura al 31 dicembre 2015, le cui relazioni di revisione verranno emesse nei primi mesi dell’anno 2016.

Nel seguito vengono descritti gli aspetti inerenti alla struttura e ai contenuti di base della relazione di revisore introdotta dall’ISA Italia 700, rimandando ai successivi capitoli 3 e 4 la trattazione degli aspetti inerenti alle tipologie di giudizio e agli altri obblighi di reportistica.

Con riguardo alla ‘forma’ della relazione di revisione, il paragrafo 20 dell’ISA Italia 700 si limita a prescrivere la forma scritta, precisando nelle linee esplicative che ricadono nella definizione di “forma scritta” anche le relazioni emesse in formato elettronico.

^(*) A cura di Claudio Mariani, Commissione Controllo Societario ODCEC Milano.

Nella prassi nazionale ed internazionale, il testo della relazione di revisione è normalmente riprodotto su carta intestata del revisore, con firma in originale, ed accluso in un fascicolo con allegato il bilancio oggetto di revisione, in tutte le sue componenti, e corredato dalla relazione sulla gestione. Il principio ISA Italia 700 detta una struttura ‘rigida’ della relazione di revisione che deve essere costituita da ciascuno dei seguenti elementi, nell’ordine in cui sono indicati:

- titolo;
- destinatari, secondo quanto richiesto dalle circostanze dell’incarico;
- paragrafo introduttivo, con la finalità principale di identificare il bilancio oggetto di revisione contabile;
- responsabilità degli amministratori per la redazione del bilancio;
- responsabilità del revisore per l’espressione del giudizio sul bilancio e portata della revisione contabile;
- giudizio professionale sul bilancio;
- altri obblighi di reportistica (ove applicabili);
- firma del revisore;
- data della relazione di revisione;
- sede del revisore.

Nella prassi professionale è frequente che la relazione di revisione sia preceduta da una copertina (o *cover*) dell’intero fascicolo sopra descritto.

Si analizzano nel prosieguo gli elementi costitutivi in esame.

2.2. Gli elementi costitutivi

2.2.1. Copertina

Nella prassi, la copertina normalmente riporta:

- la denominazione della società o della capogruppo nel caso di bilancio consolidato;
- l’identificazione del bilancio sottoposto a revisione;
- il titolo della relazione di revisione con il riferimento, se applicabile, alla norma sulla base della quale viene emessa.

Frequentemente il bilancio d’esercizio della capogruppo ed il relativo bilancio consolidato sono riuniti in un unico fascicolo, che in questo caso sarà così composto:

- copertina generale che indica la denominazione della società capogruppo, l’identificazione dei bilanci d’esercizio e consolidato sottoposti a revisione e il titolo delle relazioni di revisione;

- relazione di revisione sul bilancio d’esercizio;
- relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio (e consolidato, se unica ai sensi dell’art. 40 co. 2-bis del D.Lgs. 127/91);
- bilancio d’esercizio;
- relazione di revisione sul bilancio consolidato;
- relazione sulla gestione del bilancio consolidato (qualora separata);
- bilancio consolidato.

2.2.2. Titolo e destinatari

Il titolo serve per richiamare le norme di riferimento della revisione legale svolta ai sensi di legge o, in loro assenza, evidenzia che la revisione contabile è stata svolta a titolo volontario.

Le più frequenti tipologie di titolo sono riepilogate nella seguente tabella.

Circostanza di riferimento	Esemplificazione di titolo
Revisione legale di Enti di Interesse Pubblico	Relazione del revisore indipendente ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 [e dell’art. ...]
Revisione legale di società che non sono Enti di Interesse Pubblico ma appartengono a gruppi quotati (società controllate e/o sottoposte a controllo congiunto), e pertanto sono soggette alle norme del TUIF	Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 e dell’art. 165 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58
Revisione legale di società che non sono Enti di Interesse Pubblico ma appartengono a gruppi quotati (società controllanti), e pertanto sono soggette alle norme del TUIF	Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 e dell’art. 165-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58
Revisione legale di società che non sono Enti di Interesse Pubblico e non appartengono a gruppi quotati	Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39
Revisione volontaria	Relazione del revisore indipendente
Altri incarichi di revisione legale previsti da altre fonti normative	Indicazione dello specifico provvedimento normativo (ad esempio Testo Unico Bancario, IVASS).

Con riferimento al titolo, la principale novità dell’ISA Italia 700 rispetto alla previgente prassi professionale consiste nell’obbligo di specificare che si tratta della relazione di un revisore **indipendente**. Si tratta di una esplicita attestazione del professionista circa il rispetto di tutti i principi etici riguardanti l’indipendenza.

I destinatari diretti della relazione di revisione vengono normalmente già identificati nella fase di accettazione e sottoscrizione della lettera d'incarico. Spesso è la normativa ad indicare a chi debba essere indirizzata la relazione del revisore: è il caso ad esempio degli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 39/2010, circostanza in cui i destinatari della relazione di revisione sono i soggetti che hanno conferito l'incarico ai sensi dell'art. 13 del medesimo D.Lgs. 39/2010, ovvero gli azionisti o soci della società.

Nel caso di incarichi volontari, il destinatario sarà il soggetto (persona o ente) che ha conferito l'incarico di revisione o il soggetto da questi indicato nella lettera di incarico. I destinatari potranno quindi essere, per esempio, gli azionisti o soci, il consiglio di amministrazione, gli organi delegati o anche un soggetto esterno alla società che ha chiesto la revisione del bilancio per finalità specifiche, quali ad esempio l'erogazione di un finanziamento, la verifica del corretto riconoscimento di royalties, o l'acquisizione di azioni o quote della società.

2.2.3. Paragrafo introduttivo

Il paragrafo introduttivo della relazione di revisione ha i seguenti obiettivi:

- 1) identificare l'impresa il cui bilancio è stato oggetto dell'attività del revisore;
- 2) dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
- 3) identificare l'intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;
- 4) fare riferimento alla sintesi dei principi contabili significativi e alle altre note esplicative;
- 5) specificare la data o il periodo amministrativo di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio.

I primi due obiettivi sono generalmente raggiunti con una dichiarazione del seguente tenore: "Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della XYZ S.p.A.⁽¹⁸⁾", avendo cura di adattare la descrizione nel caso di bilancio consolidato, o di bilancio riferito ad una data intermedia (ad esempio: bilancio semestrale).

⁽¹⁸⁾ Nel seguito del documento, così come nelle appendici, gli esempi sono riferiti a una società per azioni, ma sono ugualmente applicabili, salvo i necessari adattamenti, anche ad altri tipi societari.

Con riferimento ai punti tre e quattro, volti all'identificazione dei principi di riferimento e dei prospetti di bilancio dagli stessi contemplati, occorre effettuare i primi specifici adattamenti della relazione, in quanto esistono nel nostro ordinamento due corpi distinti e significativamente differenti di principi contabili da utilizzare per la redazione dei bilanci:

- gli International Financial Reporting Standards (“IFRS”⁽¹⁹⁾) emessi dall’International Accounting Standard Board (I.A.S.B.) ed applicabili in Europa all’esito di un processo di omologazione che si completa con l’emanazione di un regolamento e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Tali principi sono applicabili alle società identificate nel D.Lgs. 38/2005, e successivi regolamenti, che devono (ad esempio nel caso di società quotate) o possono (nel caso di società diverse da quelle di piccole dimensioni che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) utilizzare gli IFRS nella redazione dei propri bilanci;
- le norme del codice civile, interpretate ed integrate dai principi contabili nazionali emessi dall’Organismo Italiano di contabilità (“OIC”)⁽²⁰⁾, applicabili in tutti gli altri casi.

Alla luce di tale distinzione, le formulazioni alternative, da adattare ulteriormente sulla base delle specifiche denominazioni dei prospetti di bilancio adottate dalla società, potranno essere le seguenti:

- bilancio redatto in conformità agli IFRS adottati dall’Unione Europea: “Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della XYZ S.p.A., costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2015⁽²¹⁾, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio

⁽¹⁹⁾ Come precisato dallo I.A.S.B., tutti i principi contabili internazionali assumono la nuova denominazione di IFRS come indicazione collettiva; va però ricordato che vi sono principi contabili internazionali ancora in vigore numerati ed identificati come International Accounting Standards (“IAS”).

⁽²⁰⁾ I principi contabili nazionali emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità sono stati recentemente oggetto di un radicale aggiornamento che ha portato, tra il 12 giugno ed il 5 agosto 2014, alla pubblicazione di un nuovo corpo di 20 principi, applicabili obbligatoriamente a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.

⁽²¹⁾ Nel seguito, così come nelle appendici, gli esempi sono riferiti ai bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2015, che nella maggior parte dei casi risulterà la data di prima applicazione dell’ISA Italia 700. Con gli opportuni adattamenti, tali esempi sono riferibili ad altri riferimenti temporali (si pensi ad esempio ad una società che modifica la data di chiusura dell’esercizio nel corso del 2015 dal 31 dicembre al 30 settembre; l’ISA Italia 700 si applicherà anche alla revisione contabile del bilancio d’esercizio – di nove mesi – chiuso al 30 settembre 2015).

netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative⁽²²⁾;

– bilancio redatto in conformità alle norme del codice civile: “Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della XYZ S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa”.

L'esatta identificazione dei documenti che compongono il bilancio è particolarmente importante nei casi in cui il bilancio sia pubblicato unitamente ad altri documenti, come accade normalmente con la relazione sulla gestione e, per le società quotate, con la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari. Si tratta di documenti, normalmente diffusi con il bilancio ed all'interno di un unico fascicolo, che però non devono essere indicati tra gli elementi che costituiscono il bilancio assoggettato a revisione. Tali documenti non sono infatti oggetto del giudizio professionale sul bilancio⁽²³⁾.

A tal proposito, l'ISA Italia 700 prevede la possibilità, nei casi in cui il bilancio oggetto di revisione sia incluso in un documento contenente anche altre informazioni, ad esempio una relazione finanziaria annuale, di specificare i numeri della pagine corrispondenti al bilancio oggetto di revisione contabile, in modo da aiutare gli utilizzatori ad individuare le informazioni alle quali la relazione di revisione fa riferimento.

È importante infine che l'identificazione del bilancio specifichi l'esercizio (o altro periodo amministrativo) al quale lo stesso si riferisce.

2.2.4. Responsabilità degli amministratori

Uno degli elementi cardine dei principi di revisione riguarda il riconoscimento da parte della direzione aziendale⁽²⁴⁾ delle proprie responsabilità in merito alla predisposizione del bilancio e alla messa in atto di un sistema di controllo interno ritenuto adeguato al fine di

⁽²²⁾ Le denominazioni dei prospetti sono da adattare alle specifiche circostanze.

⁽²³⁾ Tali documenti possono essere oggetto di uno specifico giudizio da parte del revisore, il giudizio di coerenza, di cui si tratterà nel seguito.

⁽²⁴⁾ Il concetto stesso di revisione aziendale contempla, tra gli elementi fondanti, l'esistenza di un'informazione predisposta secondo criteri verificabili, di un soggetto responsabile della predisposizione di tale informazione (la cosiddetta “responsible party”) e quindi del professionista responsabile della verifica dell'informazione (appunto, il revisore).

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali. In assenza del riconoscimento di tali responsabilità⁽²⁵⁾, vengono a mancare le condizioni per lo svolgimento della revisione, in quanto mancherebbe la separazione di ruoli tra il lavoro svolto dal soggetto assoggettato al controllo, la direzione della società, e quello proprio del soggetto incaricato del controllo, il revisore legale dei conti.

Per tale motivo il principio ISA Italia 700, in linea con la previgente prassi professionale, prevede uno specifico paragrafo della relazione di revisione che ha l'obiettivo di esplicitare le responsabilità peculiari degli amministratori⁽²⁶⁾, cioè la redazione del bilancio in conformità alle norme di legge in materia.

Normalmente la relazione deve specificare sia le responsabilità rispetto alla predisposizione del bilancio, sia rispetto al sistema di controllo interno. Il paragrafo 26 dell'ISA Italia 700 precisa, tuttavia, che nell'ordinamento italiano le responsabilità degli amministratori (o del consiglio di gestione nel modello dualistico) per la messa in atto del sistema di controllo interno, pur essendo ricavabili dalle norme italiane in materia, non presentano una definizione unitaria per tutti i tipi societari. Per tale motivo, nelle relazioni di revisione legale emesse ai sensi del D.Lgs. 39/2010, il principio indica di non fare menzione di tale responsabilità.

Nel seguito un esempio di paragrafo sulla responsabilità degli amministratori.

Esempi – Bilancio d'esercizio

Caso di revisione legale svolta ai sensi del D.Lgs. 39/2010 di un bilancio d'esercizio redatto secondo le norme del codice civile:

⁽²⁵⁾ Riconoscimento che avviene normalmente al conferimento dell'incarico, mediante sottoscrizione della lettera di incarico che conferma tali specifiche responsabilità della direzione, ed anche al completamento dell'incarico, mediante la sottoscrizione da parte della direzione di una lettera di attestazione in cui si dichiara inter alia di aver adempiuto alle proprie responsabilità in tema di predisposizione di bilanci non viziati da errori significativi.

⁽²⁶⁾ Nel seguito del paragrafo i termini "amministratori" e "direzione aziendale" sono impropriamente utilizzati come sinonimi. Ciò in quanto, nel caso di revisione contabile svolta ai sensi del D.Lgs. 39/2010, gli amministratori sono ex lege la parte (della direzione aziendale) responsabile della predisposizione del bilancio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

“Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.”

Caso di revisione legale svolta ai sensi del D.Lgs. 39/2010 di un bilancio d'esercizio redatto secondo i principi IFRS-EU:

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

“Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea.”

2.2.5. Responsabilità del revisore

Il principio ISA Italia 700 prevede, successivamente al paragrafo della responsabilità degli amministratori, una sezione destinata ad illustrare il processo di revisione svolto e, conseguentemente, la sua natura e portata. In tale sezione della relazione di revisione sono riportate anche sintetiche informazioni circa i principi di revisione seguiti, le finalità della revisione e le sue modalità di svolgimento.

La sezione si apre con una dichiarazione di responsabilità del revisore circa l'emissione della relazione, per proseguire con un riferimento ai principi di revisione seguiti che, nel caso di incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 39/2010, contempla un rinvio ai principi di revisione internazionali ISA Italia elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/2010.

Pare opportuno ricordare che gli ISA Italia sono costituiti da:

- i principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720, tradotti in lingua italiana e integrati da considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano;
- i principi di revisione (SA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale” e (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del

giudizio sulla coerenza”, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari non previste dagli ISA Clarified.

Il paragrafo prosegue con la descrizione della natura, portata e delle finalità della revisione contabile, con l’obiettivo di evidenziare le modalità e le caratteristiche del lavoro svolto e di dichiarare che sono state effettuate tutte le procedure di revisione ritenute necessarie nella circostanza.

In particolare, il paragrafo contiene una dichiarazione che la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi e che il procedimento di revisione ha compreso lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio nonché la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili utilizzati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.

Una novità introdotta dall’ISA Italia 700 è costituita dalla precisazione che il revisore considera il controllo interno al solo fine di definire le proprie procedure di revisione, ma non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno stesso. Il controllo interno è comunemente definito come il mezzo attraverso il quale la direzione di un’azienda controlla lo svolgersi della propria attività. È il complesso delle direttive, delle procedure e delle tecniche adottate da un’azienda per assicurare una gestione aziendale efficace ed efficiente, anche attraverso la produzione di dati attendibili.

I principi di revisione internazionali definiscono il controllo interno come “il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell’impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa e alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il termine ‘controlli’ si riferisce a qualsiasi aspetto di una o più componenti del controllo interno”.

Il paragrafo delle responsabilità del revisore intende quindi inquadrare correttamente, tra le altre cose, il rapporto del revisore con il sistema di controllo interno al fine di discernere la finalità e l’estensione di analisi.

Dal punto di vista della finalità dell’analisi, il sistema di controllo interno della società rileva in quanto può (o meno) consentire di svolgere

in modo efficiente ed efficace la revisione di bilancio; non è però oggetto della revisione contabile e, pertanto, l'analisi da parte del revisore non è svolta al fine di esprimere un giudizio sul sistema di controllo interno stesso.

L'attività del revisore è in particolare indirizzata, nella fase di pianificazione, ad acquisire una comprensione del sistema di controllo interno per valutare gli errori che possono manifestarsi in bilancio e per stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione in risposta a tali errori. Si tratta pertanto di una delle procedure di valutazione del rischio di errori significativi in bilancio. A valle di tale comprensione, nell'esecuzione delle verifiche il revisore può decidere di fare affidamento a specifici controlli implementati dalla società e ottenere elementi probativi circa l'effettivo funzionamento dei controlli, riducendo il livello del rischio di controllo e quindi del rischio di revisione. Si tratta, in ogni caso, di analisi che risultano funzionali rispetto all'obiettivo generale della revisione di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso, e non sul controllo interno di per sé.

Dal punto di vista dell'estensione dell'analisi, il revisore è esclusivamente tenuto ad acquisire una comprensione degli aspetti del sistema di controllo interno ritenuti rilevanti per i suoi fini, ossia per la riduzione del rischio di revisione.

Esula quindi dall'attività di revisione un esame dell'intero sistema di controllo interno. E' infatti del tutto normale che le società abbiano procedure e controlli ritenuti non rilevanti ai fini della valutazione del rischio di revisione, pur essendo gli stessi attinenti all'informativa finanziaria.

I principi di revisione indicano diversi aspetti da considerare per identificare i controlli ritenuti rilevanti per la revisione, tra i quali, per esempio, la rilevanza del rischio correlato al controllo, la dimensione e le caratteristiche dell'attività dell'impresa, inclusi la sua organizzazione e il suo assetto proprietario, la varietà e la complessità delle attività operative dell'impresa, la natura e la complessità dei sistemi che fanno parte del controllo interno dell'impresa.

Altra novità introdotta dall'ISA Italia 700 è il diretto riferimento agli elementi probativi ed alla sufficienza ed appropriatezza degli stessi. Il revisore deve infatti dichiarare di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, cosicché il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale.

Pare utile ricordare che gli elementi probativi sono rappresentati da tutte le informazioni di natura qualitativa e quantitativa utilizzate per

giungere alle conclusioni su cui basare il giudizio professionale⁽²⁷⁾.

Gli elementi probativi sono principalmente ottenuti attraverso le procedure svolte nel corso della revisione ma possono includere anche i risultati derivanti dalle verifiche svolte in esercizi precedenti. Nel determinare le risposte di revisione, il professionista tiene in considerazione le caratteristiche principali degli elementi probativi che devono essere ottenuti dalle procedure stesse, vale a dire:

- **sufficienza:** è la misura della quantità degli elementi probativi ed è influenzata dalla valutazione che il revisore fa dei rischi di errori significativi e dalla qualità degli elementi stessi⁽²⁸⁾.

- **appropriatezza:** è la misura della qualità degli elementi probativi e pertanto della loro pertinenza e attendibilità nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore. L'attendibilità di un elemento probativo è influenzato dalla sua fonte e dalla sua natura e dipende dalle specifiche circostanze in cui è ottenuto.

Queste caratteristiche degli elementi probativi vanno interpretate nel senso di permettere di acquisire una “ragionevole sicurezza” circa la conformità del bilancio alla normativa di riferimento per la sua redazione. Per tale motivo, il revisore acquisisce elementi probativi in genere persuasivi (per esempio, diversi elementi convincenti e concomitanti) piuttosto che conclusivi ricercando, a supporto della medesima asserzione di bilancio, elementi probativi provenienti da fonti diverse e di diversa natura.

Non esiste a priori un livello appropriato di qualità o quantità di elementi probativi. La valutazione della sufficienza e appropriatezza rimane una valutazione del revisore circa il fatto di aver acquisito elementi che riducano il rischio di revisione a un livello accettabilmente basso.

In linea generale si può determinare una gerarchia degli elementi probativi:

⁽²⁷⁾ Tali informazioni sono rappresentate per esempio da: risultati delle procedure di valutazione e accettazione del cliente e dell'incarico; risultati derivanti dalle revisioni svolte in esercizi precedenti; scritture contabili sottostanti il bilancio oggetto di revisione contabile; contratti e altri documenti; libri sociali; fonti esterne alla società; i risultati del lavoro svolto da specialisti o esperti.

⁽²⁸⁾ La quantità è pertanto influenzata da: identificazione e valutazione del rischio di errore: più elevato è il rischio di errore, maggiore è la quantità di elementi probativi di cui si ha bisogno; qualità degli elementi probativi: maggiore è la qualità degli elementi probativi, minore è la quantità che è necessario richiederne.

- 1) elementi probativi ottenuti da fonti esterne all'impresa: sono generalmente ritenuti più attendibili rispetto a quelli ottenuti da fonti interne;
- 2) elementi probativi ottenuti da fonti interne in presenza di controllo interno efficace adottato dalla società: sono ritenuti più attendibili rispetto a quelli ottenuti in assenza di un controllo interno o qualora lo stesso risulti carente;
- 3) elementi probativi ottenuti direttamente dal revisore: sono ritenuti più attendibili rispetto a quelli ottenuti indirettamente o per deduzione;
- 4) elementi probativi riproducibili (esempio: fatture, verbali): sono ritenuti più attendibili rispetto a quelli non riproducibili (dichiarazioni verbali);
- 5) elementi probativi costituiti da documenti originali: sono ritenuti più attendibili rispetto a quelli non originali (fax, fotocopie).

Va da sé, come vedremo nei successivi paragrafi, che l'attestazione circa la sufficienza ed appropriatezza degli elementi probativi ottenuti, prevista in questo paragrafo della relazione di revisione, vada modificata nei casi di espressione di un giudizio con modifica a seguito del mancato ottenimento di alcuni significativi elementi probativi.

Nel seguito un esempio di paragrafo sulla responsabilità del revisore.

Esempio - Bilancio d'esercizio

Responsabilità del revisore

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali

valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

2.2.6. Il paragrafo del giudizio

Il quarto paragrafo della relazione di revisione è il paragrafo che potremmo ritenere il più importante, quello dedicato al giudizio.

Al di fuori delle circostanze in cui viene espresso un giudizio con modifica, di cui si parlerà nei prossimi capitoli, ai sensi del principio di revisione ISA Italia 700 in tale paragrafo si attesta che il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico, ed in taluni casi dei flussi di cassa come specificato negli esempi che seguono, in conformità ai principi di redazione di riferimento.

Il tema delle diverse tipologie di giudizio viene trattato nel successivo capitolo, al quale si rinvia per una descrizione di dettaglio.

Nel caso di giudizio senza modifica, comunemente ma inappropriatamente detto giudizio positivo, la formulazione è la seguente:

Esempi – Bilancio d'esercizio

Caso di revisione legale svolta ai sensi del D.Lgs. 39/2010 di un bilancio d'esercizio redatto secondo le norme del codice civile:

Giudizio

“A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della XYZ S.p.A. al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio

chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”

Caso di revisione legale svolta ai sensi del D.Lgs. 39/2010 di un bilancio d’esercizio redatto secondo i principi IFRS-EU:

Giudizio

“A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della XYZ S.p.A. al 31 dicembre 2015, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.”

2.2.7. Luogo, data e firma

La relazione di revisione si conclude con l’indicazione della data e del luogo di emissione, nonché con la firma della relazione da parte del revisore. La relazione deve essere datata e deve riportare il luogo in cui il revisore esercita la propria attività. La data della relazione di revisione deve coincidere con la data in cui hanno avuto termine le procedure di revisione, ossia il momento in cui si chiude il processo di raccolta, esame e valutazione degli elementi probativi a supporto del giudizio professionale espresso.

L’identificazione della data della relazione è essenziale anche ai fini di definire il momento fino al quale il revisore è responsabile per l’analisi e la valutazione dei potenziali effetti sul bilancio connessi agli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio.

Nel caso di società di revisione, la firma della relazione deve essere a nome del socio responsabile delle revisione, abilitato alla professione.

2.3. Altri obblighi di reportistica. Il giudizio sulla coerenza del bilancio con la relazione sulla gestione

L’ISA Italia 700 contempla i casi in cui la relazione di revisione abbia anche la funzione di assolvere ad altri obblighi di reportistica rispetto all’espressione del giudizio sul bilancio. Per esempio al revisore può essere richiesto di indicare in relazione alcuni aspetti qualora questi pervengano

alla sua attenzione nel corso della revisione contabile, oppure di svolgere procedure aggiuntive ed indicarne l'esito nella relazione di revisione.

In tali circostanze, il principio di revisione precisa che tali obblighi di reportistica sono affrontati in una sezione separata della relazione di revisione in modo da distinguerli senza fraintendimenti dalla responsabilità del revisore relativa all'emissione di un giudizio sul bilancio prevista dagli ISA Italia. Tale sezione separata può contenere uno o più sottotitoli che descrivono il contenuto del paragrafo o dei paragrafi sugli altri obblighi di reportistica.

L'ordinamento italiano prevede, nel caso di incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 39/2010, l'espressione del giudizio sulla coerenza della informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio, circostanza che ricade nella fattispecie degli altri obblighi di reportistica.

Il principio di revisione (SA Italia) 720 B disciplina la responsabilità del revisore relativamente al giudizio di coerenza richiesto dall'art. 14, comma 2, lettera e del D.Lgs. 39/2010.

Tale giudizio non rappresenta un giudizio di conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge che ne disciplinano il contenuto, né della completezza delle informazioni in essa fornite. Conseguentemente, l'espressione del giudizio sulla coerenza non deve creare l'aspettativa che tutte le informazioni contenute nella relazione siano state verificate dal revisore secondo standard professionali diversi dal Principio di Revisione SA Italia 720 B. Per esempio, la relazione sulla gestione include normalmente informazioni su tendenze e andamenti futuri, legati all'evoluzione prevedibile della gestione, sulle quali il revisore non svolge alcuna attività di verifica. A tale proposito è di supporto il sopra citato principio di revisione che fornisce alcune definizioni utili alla determinazione di quali sono le procedure di verifica da svolgere, distinguendo le informazioni tra:

- informazioni finanziarie: dati, importi e commenti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società estratti dal bilancio oggetto di revisione contabile o a esso riconducibili, attraverso il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti;
- altre informazioni: dati, importi e commenti non estratti dal bilancio oggetto di revisione contabile o a esso non riconducibili, attraverso il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti.

Il revisore deve svolgere procedure di verifica sulle informazioni finanziarie ma non è tenuto a svolgere specifiche procedure, se non la

lettura d'insieme, delle altre informazioni.

Sulla base delle conoscenze acquisite nel corso dell'attività di revisione del bilancio e tenendo conto dei livelli di significatività già determinati per il bilancio, il revisore svolge le seguenti procedure di verifica relative alle informazioni finanziarie:

- lettura della relazione sulla gestione;
- riscontro delle informazioni finanziarie con il bilancio, i dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti.

Come indicato precedentemente il revisore non è tenuto a svolgere specifiche procedure se non la lettura d'insieme delle altre informazioni. Tale lettura deve avvenire esercitando spirito critico, tenendo conto della conoscenza della società e delle informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'incarico e può portare il revisore a identificare delle altre informazioni che appaiono incoerenti con il bilancio e che dovranno essere ricondotte e valutate nell'ambito del concetto di incoerenza significativa come di seguito descritto. Tuttavia, data la natura delle altre informazioni, non basate su dati storici o basate su rielaborazioni complesse di dati storici, anche la loro lettura critica potrebbe non consentire di identificare eventuali incoerenze significative in assenza dello svolgimento di ulteriori attività, le quali esulano dai compiti del revisore legale dei conti e non sono richieste ai fini dell'espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Il termine incoerenza indica una situazione di contraddizione fra le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e quelle contenute nel bilancio oggetto dell'incarico. Un'incoerenza può consistere per esempio in differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione, oppure in contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione, o ancora in informazioni fornite nella relazione sulla gestione secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati commenti che ne permettano la riconducibilità al bilancio. Un'incoerenza è significativa se può influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.

Per l'espressione del giudizio di coerenza, l'ISA Italia 700 precisa che in tali casi, successivamente al paragrafo del giudizio, deve essere identificata una sezione separata della relazione di revisione intitolata "Relazione sulle altre disposizioni di legge e regolamentari". In tale

sezione andrà incluso un paragrafo intitolato “Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio”, come indicato nell’esempio che segue.

Esempio

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio

“Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720 B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della XYZ S.p.A., con il bilancio d’esercizio della XYZ S.p.A. al 31 dicembre 2015. A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della XYZ S.p.A: al 31 dicembre 2015.

3. LE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO SUL BILANCIO⁽¹⁾

3.1. Aspetti generali

Il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio è il più importante della relazione di revisione⁽²⁹⁾ e, sicuramente, quello che riscuote maggiore attenzione da parte degli utilizzatori del bilancio.

In base all'ISA Italia 700 vi sono due macroclassi di giudizio:

- giudizio senza modifica
- giudizio con modifica.

Il giudizio senza modifica è univoco e viene espresso quando il revisore:

a) ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati; e

b) conclude che gli eventuali errori identificati, singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi e pervasivi per il bilancio.

Il giudizio con modifica include al proprio interno differenti fattispecie che e possono essere sintetizzate come indicato nella tabella seguente.

Conclusioni del revisore	Tipologia di modifica
Acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati Identificazione di errori, singolarmente o nel loro insieme, significativi ma non pervasivi per il bilancio nel suo complesso	Giudizio con rilievi per deviazione dalle norme di redazione del bilancio

⁽¹⁾ A cura di Luca Magnano San Lio, Revisore Legale, Senior Manager KPMG in Milano.

⁽²⁹⁾ Si rimanda al successivo capitolo 7 per una disamina delle principali novità degli ISA volte, tra l'altro, a dare maggiore enfasi al paragrafo del giudizio ricollocandolo nella parte iniziale della relazione di revisione.

Conclusioni del revisore	Tipologia di modifica
Mancata acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio, ed i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi	Giudizio con rilievi per limitazioni alle procedure di revisione
Acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati Identificazione di errori, singolarmente o nel loro insieme, significativi e pervasivi per il bilancio nel suo complesso	Giudizio negativo
Mancata acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio, ed i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Le situazioni richiamate sinteticamente nella tabella possono naturalmente combinarsi tra loro.

Ad esempio, una relazione può contenere un giudizio con modifica sia per deviazioni dalle norme di redazione del bilancio, sia per limitazioni alle procedure di revisione.

La tipologia di giudizio del bilancio dipende quindi dalla significatività e dalla pervasività degli effetti degli errori identificati o dei possibili errori in relazione ai quali non siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Il concetto di significatività nella revisione è disciplinato dal principio di revisione ISA (Italia) n. 320. La definizione di significatività adottata in tale principio è coerente con la generalità dei quadri normativi sull'informativa finanziaria, inclusi gli IFRS, che qualificano come significativa un'informazione la cui mancanza o imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio possono prendere sulla base della lettura dello stesso.

La significatività dipende dalla dimensione e dalla natura della voce in esame, da valutare nelle specifiche circostanze della sua potenziale omissione o imprecisione. Per decidere se una voce o un insieme di voci è significativo, bisogna valutare insieme la natura e il valore di tale voci. La significatività si riferisce non solo ad aspetti quantitativi, ad esempio i saldi di bilancio, ma anche ad aspetti qualitativi, ad esempio l'informativa inclusa nella nota integrativa.

Il termine pervasività è utilizzato per descrivere gli effetti degli errori identificati sul bilancio e/o i possibili effetti sul bilancio degli eventuali

errori che non siano stati individuati a causa dell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:

- a) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;
- b) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio;
- c) con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

In generale si può dire che l'entità di un rilievo e la sua valutazione ai fini dell'espressione del giudizio professionale, non deve tener solo conto dell'aspetto quantitativo, cioè il suo ammontare, ma anche degli aspetti qualitativi legati al rischio che il bilancio non permetta al lettore un'adeguata comprensione delle dinamiche patrimoniali, finanziarie e reddituali della società.

La Tabella sotto riportata, tratta dall'Isa (Italia) n. 705, riassume gli effetti della valutazione da parte del revisore degli errori e delle limitazioni sulla formulazione del giudizio professionale espresso nella relazione di revisione.

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio	
	Significativo ma non pervasivo	Significativo e pervasivo
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

3.2. Il giudizio senza modifica

Il giudizio senza rilievi può essere espresso quando la revisione contabile è stata effettuata senza limitazioni ed il bilancio risulta conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, essendo stato redatto con chiarezza e rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato d'esercizio della società alla data di riferimento. Esempi di giudizi senza modifica sono riportati nelle appendici 8.1 e 8.2.

3.3. Giudizio con rilievi per deviazione dalle norme di redazione del bilancio

Tale giudizio è espresso in presenza di deviazioni dalle norme di legge o dai corretti principi contabili, circoscritte ad elementi specifici del bilancio, di entità tale da non compromettere la significatività del bilancio nel suo complesso.

Le deviazioni dalle norme di legge o dai corretti principi contabili consistono:

- nella non ottemperanza alla normativa civilistica in tema di valutazioni/classificazioni (errori significativi);
- nell'inadeguatezza delle informazioni contenute nel bilancio (carezza di informativa).

In pratica, il revisore ritiene che gli errori identificati non siano tali da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo insieme e, quindi, che la presenza dei rilievi non alteri complessivamente la chiarezza del bilancio e la sua capacità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

In presenza di un giudizio con rilievi per deviazione dalle norme di redazione del bilancio, successivamente al paragrafo delle responsabilità del revisore, vanno inseriti uno o più paragrafi per descrivere i fatti che originano i dissensi del revisore rispetto ai criteri contabili adottati dagli Amministratori nella predisposizione del bilancio e rispetto agli errori nella loro applicazione, con la relativa quantificazione degli effetti, sia sul patrimonio netto sia sul risultato di periodo.

Esempio: giudizio con rilievi per deviazione dalle norme di redazione del bilancio (carezza di informativa).

Elementi alla base del giudizio con rilievi

La Società ha iscritto nell'esercizio costi di ricerca e sviluppo per un ammontare di €_____ migliaia.

Tali costi sono relativi ad attività di ricerca generica e non possiedono i requisiti di diretta attinenza a specifici progetti per la realizzazione di prodotti o processi chiaramente definiti secondo quanto richiesto dal Principio Contabile OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali.

Conseguentemente, i valori di bilancio delle immobilizzazioni immateriali sono sovrastimati di €_____ migliaia, le quote di ammortamento sono sovrastimate di €_____ migliaia, e conseguentemente il patrimonio netto e l'utile d'esercizio sono entrambi sovrastimati di €_____ migliaia, al netto dell'effetto fiscale calcolato applicando le aliquote in vigore.

Giudizio con rilievi

A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della XYZ S.p.A. al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Un esempio di relazione contenente un giudizio con rilievi per deviazione dalle norme di legge e dai principi contabili è riportato nell'appendice 8.3.

3.4. Giudizio con rilievi per limitazioni alle procedure di revisione

Le limitazioni alle procedure di revisione consistono in:

- impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle procedure di revisione;
- restrizioni imposte dagli amministratori nell'acquisizione di elementi probativi.

Anche nel caso di rilievi per limitazioni alle procedure di revisione, tra il paragrafo della responsabilità del revisore ed il paragrafo del giudizio professionale vengono inseriti uno o più paragrafi per descrivere i fatti che originano le limitazioni al procedimento di revisione.

Le limitazioni, a differenza delle deviazioni dai principi di redazione del bilancio, non consentono di quantificare i potenziali effetti sul bilancio e, pertanto, il giudizio viene modificato indicando solo che qualora il revisore avesse svolto tutte le procedure richieste dai principi di revisione, sarebbero potuti emergere elementi ulteriori rispetto a quelli indicati nella relazione di revisione.

Esempio: giudizio con rilievi per limitazioni alle procedure di revisione

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Non abbiamo effettuato i necessari sondaggi relativamente al conteggio fisico delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2014 ed ammontanti a €_____ migliaia, in quanto l'incarico di effettuare la revisione contabile del bilancio è stato conferito successivamente al 31 dicembre 2014 e non siamo stati in grado di effettuare controlli alternativi al fine di accertare la correttezza delle quantità in giacenza a tale data, a causa della mancanza di un'attendibile contabilità di magazzino.

Giudizio con rilievi

A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società XYZ S.p.A. al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Un esempio di relazione contenente giudizio con rilievi per limitazioni nelle procedure di revisione è riportato nell'appendice 8.4.

3.5. Giudizio negativo

In alcuni casi, all'esito della revisione contabile, sono identificate deviazioni dalle norme di legge o dai corretti principi contabili o errori il cui effetto è ritenuto pervasivo, e quindi tale da rendere il bilancio nel suo complesso non veritiero e corretto.

In queste circostanze, il revisore rilascia un giudizio negativo, nella prassi professionale noto anche come "giudizio avverso". In altre parole, il revisore esprime un giudizio negativo laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio.

Un aspetto importante, a volte sottovalutato dal professionista, riguarda la necessità da parte del revisore, pur in presenza di un giudizio negativo, di descrivere nella relazione, oltre a tutti i fatti che hanno portato all'espressione del giudizio avverso, eventuali altri aspetti che si sarebbero concretizzati in rilievi aggiuntivi.

Tra l'altro, è frequente che proprio la concomitanza di più rilievi sia alla base del giudizio negativo.

Esempio: Giudizio negativo per significative deviazioni dalle norme di redazione del bilancio

Elementi alla base del giudizio negativo

La Società non ha effettuato nell'esercizio corrente ammortamenti che sono invece necessari per ripartire sistematicamente il costo delle immobilizzazioni materiali in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, intesa secondo i principi contabili di riferimento come vita utile delle stesse.

Conseguentemente, i valori di bilancio delle immobilizzazioni materiali sono sopravvalutati di €_____ migliaia, le quote di ammortamento sono sottovalutate di €_____ migliaia, il patrimonio netto e l'utile d'esercizio sono entrambi sopravvalutati di €_____ migliaia, al netto dell'effetto fiscale calcolato applicando le aliquote in vigore.

La società, inoltre, non ha svalutato i crediti al loro presumibile valore di realizzo. Conseguentemente, i valori di bilancio dei crediti sono sopravvalutati di €_____ migliaia, l'accantonamento per svalutazione dei crediti è sottovalutato di €_____ migliaia, il patrimonio netto e l'utile d'esercizio sono entrambi sopravvalutati di €_____ migliaia, al netto dell'effetto fiscale calcolato applicando le aliquote in vigore.

Giudizio negativo

A mio giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della XYZ S.p.A. e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Un esempio di relazione di revisione contenente un giudizio negativo per deviazione dalle norme che ne disciplinano i criteri di redazione nell'appendice 8.5.

3.6. Impossibilità di esprimere un giudizio

La circostanza in cui viene dichiarata l'impossibilità di esprimere un giudizio è legata alla presenza di limitazioni alle procedure di revisione di gravità tale da rendere impossibile la formulazione di un giudizio. In tali casi il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, e ritiene che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

In pratica, il revisore giudica i possibili effetti delle limitazioni alle procedure di revisione così rilevanti da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio.

Da prestare attenzione al fatto che, nei casi di impossibilità di esprimere un giudizio, il professionista deve adeguare conseguentemente il paragrafo riferito alla "responsabilità del revisore" che dovrà indicare la circostanza che non sono stati ottenuti sufficienti ed adeguati elementi probativi e, pertanto, non è stato possibile svolgere la revisione secondo i principi di revisione ISA (Italia).

Riportiamo nel seguito un esempio specifico nel caso di impossibilità di esprimere un giudizio:

Esempio: impossibilità di esprimere il giudizio

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10.

Tuttavia, a causa di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

La Società non ha effettuato un controllo fisico delle rimanenze né alla fine dell'esercizio corrente né a quella dell'esercizio precedente. Inoltre non è disponibile la documentazione relativa ai costi di acquisizione delle immobilizzazioni materiali acquistate anteriormente al 30 giugno 2014. Le registrazioni contabili della Società non permettono l'applicazione di procedure alternative di controllo delle giacenze di magazzino e del costo dei cespiti acquistati prima del 30 giugno 2014.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Pertanto non esprimo un giudizio sul bilancio d'esercizio.

Un esempio di relazione contenete una impossibilità di esprimere un giudizio per gravi limitazioni alle procedure di revisione è riportato nell'appendice 8.6.

3.7. Le situazioni di incertezza

Un'importante distinzione operata dall'ISA Italia 700, in continuità con la prassi professionale previgente, è quella tra errori e situazioni di incertezza, relative alla conclusione di eventi futuri che non sono sotto il diretto controllo della società ed i cui riflessi sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'azienda sottoposta a revisione non possono essere ragionevolmente stimati alla data in cui è emessa la relazione di revisione.

Esempi di situazioni di incertezza possono essere riconducibili a specifici dubbi sulle previsioni circa gli sviluppi futuri, ad esempio espressi in un piano economico-finanziario, che sono alla base di valutazioni di bilancio, come nel caso dell'impairment test delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Tra le incertezze rientrano anche i problemi connessi alla continuità aziendale.

Bisogna far attenzione al fatto che le situazioni di incertezza sono fisiologiche ed è pertanto necessario identificare solo quelle ‘significative’. In base agli ISA Italia, un’incertezza è considerata significativa se l’entità del suo impatto potenziale e la probabilità che essa si verifichi sono tali che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un’informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di una corretta rappresentazione del bilancio. L’individuazione di situazioni incerte richiede l’accertamento dell’adeguatezza e della ragionevolezza dei trattamenti contabili adottati dagli amministratori e delle informazioni fornite nella nota integrativa.

Il revisore deve quindi valutare le misure poste in essere o previste dagli amministratori per fronteggiare le situazioni di crisi che potrebbero essere causate dall’evento futuro ed incerto, acquisendo elementi probativi sulle assunzioni utilizzate dagli amministratori a supporto della validità delle loro determinazioni, nonché tutti gli altri elementi probativi che si rivelano necessari nella circostanza.

Se all’esito di tale analisi il revisore ritiene che le azioni poste in essere dagli amministratori ed i trattamenti contabili adottati siano, nella circostanza, adeguati e ragionevoli e l’informazione fornita al riguardo in bilancio sia adeguata, verrà espresso un giudizio senza rilievi.

Il revisore esprime invece un giudizio con rilievi qualora l’incertezza non sia stata adeguatamente descritta, oppure quando il trattamento contabile non appaia condivisibile.

L’ISA Italia n. 705 prevede poi la fattispecie, indicata come estremamente rara, in cui sussistano molteplici incertezze e, pur in presenza di elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile esprimere un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio.

In tali casi il revisore esprime:

- un giudizio negativo qualora l’informativa fornita sia ritenuta non adeguata;
- la dichiarazione dell’impossibilità di esprimere un giudizio quando le azioni poste in essere dagli Amministratori per superare la situazione ed i conseguenti trattamenti contabili si basino su presupposti fortemente opinabili.

Non risulta invece appropriato formulare un giudizio con rilievi per limitazioni al procedimento di revisione con riferimento a situazioni di incertezza per le quali il revisore abbia acquisito tutti gli elementi disponibili senza alcuna restrizione imposta dagli amministratori.

Similmente, non è appropriato subordinare il rilascio del giudizio al verificarsi o meno in futuro dell'evento incerto.

Il revisore include nella relazione un paragrafo di richiamo di informativa⁽³⁰⁾ (detto anche paragrafo d'enfasi) se ritiene che vi siano fatti di particolare importanza indicati dalla società nella nota integrativa del bilancio. Il richiamo di informativa è sempre collocato successivamente al paragrafo del giudizio sul bilancio, al fine da distinguerlo in modo chiaro dai rilievi. Il richiamo d'informativa generalmente fa riferimento o riproduce informazioni, ritenute di particolare rilevanza, già esposte diffusamente dagli amministratori nel bilancio, ma che secondo il revisore meritano di essere richiamate all'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso.

Tale può essere il caso di un'incertezza relativa all'esito futuro di un contenzioso di natura eccezionale, ad azioni da parte delle autorità di vigilanza, all'applicazione anticipata (qualora consentita) rispetto alla data di entrata in vigore di un nuovo principio contabile che abbia un effetto pervasivo sul bilancio o, ancora, ad una grave evento che abbia avuto o continui ad avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Un esempio di giudizio senza modifica con richiamo di informativa per situazioni di incertezza è riportato nell'appendice 8.7.

⁽³⁰⁾ Si veda il successivo capitolo 4.

4. I RICHIAMI D'INFORMATIVA E ALTRI ASPETTI DELLA RELAZIONE DI REVISIONE^(*)

4.1. Aspetti generali

Come già osservato nei precedenti capitoli, con l'emanazione degli ISA Italia è stato recepito nel nostro ordinamento uno standard interamente dedicato alla relazione di giudizio del revisore sul bilancio articolato in più principi di revisione, tra loro strettamente collegati tra cui, appunto,

– il principio (ISA Italia) 706 - Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente - (nel seguito anche ISA Italia 706, o semplicemente ISA 706), oggetto del presente capitolo.

Il principio ISA Italia 706 contiene numerosi elementi di novità per i revisori chiamati ad esprimere il proprio giudizio professionale sul bilancio dell'esercizio e tratta di tutta una serie di comunicazioni che il revisore può trasmettere all'utilizzatore del bilancio, contenute nella propria relazione di giudizio, qualora lo ritenga necessario secondo il proprio giudizio professionale.

In sintesi queste comunicazioni possono riguardare aspetti già oggetto di appropriata presentazione nei documenti dell'informativa finanziaria di bilancio da parte degli amministratori (nel seguito anche la direzione), che rivestono, a giudizio del revisore, un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio, ovvero altri aspetti, diversi da quelli utili per la comprensione dell'informativa finanziaria, che attengono e sono ritenuti rilevanti ai fini della comprensione della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o, infine, per la comprensione della relazione di revisione.

^(*) A cura di Daniele Bernardi, Presidente Commissione Controllo Societario ODCEC Milano.

4.2. Il contenuto del principio (ISA Italia) 706.

4.2.1. Premessa

Come tutti i nuovi principi internazionali ISA Italia, il principio è suddiviso in capitoli e paragrafi numerati (nel caso in discorso da 1 a 16).

Anche questo è suddiviso in: (i) un'introduzione, (ii) la definizione dell'obiettivo del principio, (iii) un paragrafo destinato alla spiegazione delle definizioni utilizzate nel principio, (iv) da regole –cioè le prescrizioni per il revisore–, (v) da una sezione denominata linee guida ed altro materiale esplicativo, in cui la numerazione dei paragrafi è preceduta dalla lettera A.

Le regole, intuitivamente, definiscono cosa il revisore **deve** fare.

A questo proposito si osservi come il revisore non possa dichiarare, nella propria relazione di revisore, la conformità ai principi di revisione se non si è attenuto alle regole dei principi pertinenti ai fini della revisione contabile (ISA Italia 200, paragrafi 20-22), a meno che queste, nelle circostanze specifiche, non siano pertinenti.

Le linee guida e altro materiale esplicativo, nei principi, hanno lo scopo di dare la spiegazione delle regole anche con esempi.

Si tenga conto che, ancorché le linee guida e il materiale esplicativo non costituiscano, di per sé, regole, sono rilevanti ai fini della corretta applicazione di queste.

L'ISA Italia 706 non contiene, a differenza di altri ISA Italia, la sezione specifica delle “**considerazioni specifiche per imprese di dimensioni minori**”, non necessaria per la applicazione e comprensione del principio medesimo.

Il principio illustra, dunque, quali possano essere le circostanze, sulla base del giudizio professionale del revisore e in relazione alle circostanze proprie dell'incarico, meritevoli di un richiamo d'informativa o della comunicazione di altri aspetti.

Si cercherà, partendo dal commento del principio ISA Italia 706, di fornire qualche indicazione operativa per la sua applicazione con anche qualche esempio pratico.

4.2.2. Sintesi del principio

Il principio, come detto, si occupa delle ulteriori comunicazioni, oltre il giudizio, che il revisore può, o in alcuni specifici casi, **deve rendere** nella propria relazione, il cui scopo è di mettere in evidenza circostanze –

evidentemente di particolare importanza - già oggetto di appropriata presentazione nei documenti dell'informativa finanziaria di bilancio, ovvero altri aspetti, diversi da quelli utili per la comprensione dell'informativa finanziaria, che attengono alla comprensione della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o per la comprensione della relazione di revisione.

Il principio si applica con decorrenza dai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 e quindi, nella quasi generalità dei casi, ai bilanci d'esercizio e consolidati con chiusura al 31 dicembre 2015, le cui relazioni di revisione verranno emesse nei primi mesi del 2016.

4.2.3. Oggetto del principio di revisione

L'ISA Italia 706 tratta delle ulteriori comunicazioni che il revisore può inserire nella relazione di revisione qualora ritenga necessario:

- richiamare l'attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti presentati o oggetto di informativa nel bilancio che rivestano un'importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori; ovvero,
- richiamare l'attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti, diversi da quelli presentati o oggetto d'informativa nel bilancio, che sono rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.

Le "appendici" sub 1) e 2), al principio, identificano quei principi di revisione che contengono specifiche regole che richiedono al revisore di inserire nella relazione di revisione richiami d'informativa o paragrafi relativi ad altri aspetti.

Questi richiami, come si vedrà nel seguito, devono essere ritenuti alla stregua d'indicazioni obbligatorie e quindi utili per guidare il revisore nella corretta stesura delle relazioni annuali con l'indicazione appropriata di queste circostanze.

4.2.4. L'obiettivo che il principio si prefigge di conseguire

Gli obiettivi sono dunque di due categorie, con scopi diversi tra loro, ma ambedue, nelle circostanze specifiche, di particolare importanza.

Il primo di questi obiettivi è quello di richiamare l'attenzione degli utilizzatori del bilancio, per mezzo di una chiara – e sintetica - ulteriore comunicazione nella relazione di revisione, su un aspetto che appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel

bilancio, che tuttavia, riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

In questo caso la comunicazione del revisore assumerà la denominazione di “**richiamo d’informativa**”.

Il secondo obiettivo, invece, è sempre quello di richiamare l'attenzione dell'utilizzatore del bilancio, in questo caso però su qualsiasi altro aspetto, diverso da quelli oggetto d'informativa di bilancio, che sia rilevante ai fini della comprensione della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.

In questo caso la comunicazione del revisore assumerà la denominazione di “**altri aspetti**”.

4.2.5. Le regole e le linee guida

4.2.5.1. Richiamo d’informativa

Qualora il revisore ritenga necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il suo giudizio professionale⁽³¹⁾ riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, **deve** inserire nella relazione di revisione un richiamo d'informativa.

Si tratta di una possibilità che in molti casi, quando non necessario, come si vedrà in seguito, può risultare molto utile sia al revisore sia all'utilizzatore del bilancio, proprio per mettere in particolare evidenza, alcuni aspetti dell'informativa che solitamente sono attinenti ad aspetti delicati o incerti legati ad eventi futuri e non governabili dalla direzione.

Tuttavia, per ricorrere al richiamo d'informativa devono essere osservate delle prescrizioni condizionanti:

1. Il revisore **deve** avere acquisito elementi probativi appropriati e sufficienti in merito al fatto che l'aspetto oggetto del richiamo non sia significativamente errato nel bilancio;

⁽³¹⁾ In seguito si richiameranno le circostanze contenute nelle appendici in cui il richiamo è da considerarsi obbligatorio.

2. Il richiamo d’informativa **deve** riferirsi **unicamente a informazioni presentate o oggetto d’informativa nel bilancio**. Dunque non sarà possibile ricorrere al richiamo d’informativa per circostanze diverse da quelle che non siano contenute nell’informativa da parte degli amministratori nei documenti di bilancio.

Si deve anche considerare, e rappresenta un aspetto di particolare importanza, che l’inserimento di un richiamo d’informativa nella relazione di revisione non può influire sul giudizio del revisore.

Il richiamo, infatti, **non sostituisce** l’espressione da parte del revisore di un giudizio diverso da quello senza modifiche, (giudizio con rilievi, un giudizio negativo, o la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio), **né può sostituire una carenza dell’informativa nel bilancio** che la direzione sia tenuta a rendere in base al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile al caso specifico.

Occorre poi avere sempre ben presente, e nelle linee guida questi aspetti sono ben circostanziati, come un ampio utilizzo dei richiami d’informativa riduca l’efficacia della comunicazione del revisore riguardo agli aspetti oggetto del richiamo d’informativa e, altresì, come l’inserimento nel richiamo d’informativa di maggiori informazioni rispetto a quelle presentate o oggetto di informativa nel bilancio possa sottendere che l’aspetto non sia stato appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio.

È per queste ragioni, in particolare, che la regola (paragrafo 6 del principio), limita l’utilizzo del richiamo d’informativa agli aspetti presentati o oggetto di informativa nel bilancio.

Infine una considerazione che attiene, sia i profili etici, sia la corretta osservanza dei principi di revisione e sia i corretti rapporti con la direzione e gli altri organi della *governance* (per esempio l’organo di vigilanza, il collegio sindacale): se il revisore prevede di inserire nella relazione di revisione un richiamo d’informativa (o, come si vedrà nel seguito, un paragrafo relativo ad altri aspetti), dovrà comunicare ai responsabili delle attività di *governance* tale sua intenzione proponendo la formulazione del contenuto del richiamo.

4.2.5.2. Dove inserire il richiamo

Quando il revisore ritenga necessario inserire un richiamo d’informativa nella relazione di revisione, dovrà:

- inserire il paragrafo nella relazione di revisione immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio;

- utilizzare il titolo “Richiamo di informativa” o altro titolo appropriato;
- inserire nel richiamo d’informativa un chiaro riferimento all’aspetto da evidenziare e alla collocazione delle informazioni pertinenti che illustrano compiutamente tale aspetto nel bilancio;
- indicare che il giudizio non è espresso con modifica in relazione all’aspetto evidenziato.

4.2.5.3. Esempi

Nelle linee guida del principio sono riportate, a titolo d’esempio, alcune circostanze che possono rendere necessario il ricorso al richiamo d’informativa che tuttavia non esauriscono la casistica possibile. L’appendice 1 contiene, invece, l’elenco dei principi di revisione Isa Italia che contengono regole – richiami ad altri principi di revisione - in merito ai richiami di informativa.

Le circostanze in cui il revisore può considerare necessario inserire un richiamo d’informativa sono per esempio, come riportati nelle linee guida:

- un’incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni la parte di autorità di vigilanza;
- l’applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore (ove consentito) di un nuovo principio contabile (per esempio, un nuovo International Financial Reporting Standard) che abbia un effetto pervasivo sul bilancio;
- una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Di altro rilievo i richiami nell’appendice dove, come detto, sono individuati i paragrafi, presenti in altri principi di revisione **che richiedono al revisore di inserire**, in determinate circostanze, un richiamo di informativa nella relazione di revisione:

- Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 560, “Eventi successivi”, paragrafi 12 b) e 16, cioè quando il revisore ha dovuto procedere alla riemissione della propria relazione di revisione, nei casi in cui il bilancio sia stato modificato dalla direzione per effetto di eventi successivi (paragrafo 12) ovvero, quando il revisore deve includere nella propria relazione, nuova o rettificata, un richiamo che faccia riferimento ad una nota di bilancio in cui sono illustrate in maniera più approfondita le ragioni di una modifica apportata al bilancio precedentemente approvato e alla precedente relazione di revisione (paragrafo 16);
- Principio di revisione (ISA Italia) n. 570, “Continuità aziendale”,

(paragrafo 19), ovvero quando il bilancio è stato redatto con utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale, pur in presenza di incertezze significative, e nello stesso sia fornita informativa adeguata, il revisore dovrà includere nella propria relazione una evidenza circa l'esistenza di una incertezza significativa relativa all'evento o alla circostanza che può fare sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come impresa in funzionamento.

L'appendice richiama altresì altri due casi, (i) il principio ISA Italia 210, "accordi relativi ai termini indicati degli incarichi di revisione" (paragrafo 19 b), non applicabile alle revisioni legali conferite ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e (ii) Principio di revisione internazionale (ma non ISA Italia) n. 800, "Considerazioni specifiche - Revisione contabile di un bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi specifici², (paragrafo 14), cioè quando è predisposto per fini speciali.

Nella tabella che segue alcuni esempi di richiami d'informativa che riguardano operazioni sociali straordinarie, operazioni inusuali, situazioni d'incertezza, deroghe, modifiche rilevanti nell'assetto o nell'operatività della società.

n. esempio	Richiamo (da inserire dopo il paragrafo di giudizio)
1	Operazione sociale straordinaria: conferimento
	<p>Richiamo d'informativa: Come richiamo dell'informativa fornita dagli amministratori in bilancio, si evidenzia che la Società, nell'ambito di un programma di ristrutturazione, ha conferito il ramo aziendale operante nel settore... a una Società interamente controllata. Conseguendo da tale operazione l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, nella voce partecipazioni, del valore delle azioni ricevute, complessivamente pari a euro... e nel conto economico la plusvalenza realizzata, pari a euro... Gli assets oggetto del conferimento sono stati valutati a valori correnti determinati sulla scorta di perizia di stima eseguita da soggetti indipendenti. Nel progetto di bilancio consolidato, tale plusvalenza, derivante da un'operazione infragruppo, è stata elisa.</p>
2	Operazione sociale straordinaria: fusione
	<p>Richiamo d'informativa Richiamo d'informativa: Nel corso dell'esercizio è stata realizzata la fusione per incorporazione, con effetti civilistici e fiscali dal 1° gennaio..., della Società Alfa S.p.A. Gli effetti sul bilancio di tale operazione sono evidenziati nella nota integrativa.</p>
3	Operazioni inusuali
	<p>Richiamo d'informativa: A titolo di richiamo d'informativa si segnala che la Società ha rivalutato gli immobili di proprietà, ai sensi della Legge del .. Gli effetti di tale rivalutazione sono evidenziati nella nota integrativa.</p>

n. esempio	Richiamo (da inserire dopo il paragrafo di giudizio)
4	Deroghe, cambiamento dei criteri di valutazione, stime
	<p>Richiamo d'informativa: A titolo di richiamo d'informativa si segnala che per la valutazione di alcuni titoli iscritti nell'attivo circolante la Società si è avvalsa della deroga prevista dal D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Gli effetti della deroga sono evidenziati nella nota integrativa.</p>
5	<p>Richiamo d'informativa: A titolo di richiamo d'informativa si segnala che la Società ha modificato il criterio di determinazione del costo per la valutazione delle rimanenze che, a partire dall'esercizio 201X, sono valutate secondo il metodo Fifo, mentre negli esercizi precedenti erano valutate secondo il metodo Lifo. Le motivazioni della modifica e i relativi effetti sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio sono illustrati nella nota integrativa.</p>
6	<p>Richiamo d'informativa: A titolo di richiamo d'informativa si segnala che la Società ha modificato la stima della vita utile dei fabbricati strumentali. Le motivazioni della modifica e i relativi effetti sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio sono illustrati nella nota integrativa.</p>
7	Modifiche nell'assetto o operatività dell'impresa
	<p>Richiamo d'informativa: In data xx/yy/2015y l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il periodo di ... anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai soci sensi dell'art. 2441, comma quarto, del Codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo di Euro..... Gli effetti di tale operazione straordinaria sono evidenziati nella nota integrativa.</p>

Nella tavola successiva sono evidenziate, invece, alcune circostanze dove il ricorso al richiamo d'informativa **è da ritenersi obbligatorio**:

n. esempio	Richiamo (da inserire dopo il paragrafo di giudizio)
1	Incertezze significative
	<p>Richiamo d'informativa: Richiamiamo l'attenzione sulla nota x del bilancio che descrive l'incertezza relativa all'esito dell'azione legale intentata nei confronti della società da Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.</p>
2	Continuità aziendale
	<p>Richiamo d'informativa: La Società ha subito negli ultimi esercizi perdite significative a seguito della perdurante crisi economica e si trova in una situazione di squilibrio finanziario. Gli amministratori hanno redatto il bilancio utilizzando il presupposto di continuità aziendale.</p>

n. esempio	Richiamo (da inserire dopo il paragrafo di giudizio)
	La relazione sulla gestione e la nota integrativa descrivono esaurientemente la situazione e le incertezze e illustrano i piani e le azioni intraprese dagli amministratori per recuperare l'equilibrio economico finanziario, dal cui successo, allo stato incerto, dipende la permanenza del presupposto della continuità aziendale.
3	Continuità aziendale
	<p>Richiamo d'informativa: Nel corso dell'esercizio, in relazione alla non positiva evoluzione del mercato, la banca finanziatrice ha sospeso l'erogazione dei finanziamenti deliberati e contrattualizzati per via del mancato rispetto del covenant ... Gli amministratori hanno intrapreso con l'istituto finanziatore immediate iniziative e, come dato conto nelle note di bilancio, sono stati raggiunti accordi di massima, già oggetto di parere favorevole da parte del comitato fidi dell'istituto finanziatore, tuttavia non ancora formalizzati. La relazione sulla gestione e la nota integrativa descrivono esaurientemente la situazione e le incertezze connesse al rinnovo dell'accordo di finanziamento da cui dipende la permanenza del presupposto della continuità aziendale.</p>
4	Eventi successivi
	<p>Richiamo d'informativa: La Relazione sulla gestione e la nota integrativa, al punto, descrivono le modifiche apportate al progetto di bilancio approvata dal consiglio di amministrazione del e successivamente modificato con,per tenere conto di (descrivere l'evento successivo).</p>

Si ritiene opportuno ritornare sul richiamo d'informativa connesso alle incertezze circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale che sovente rappresenta il caso più frequente di ricorso a questo tipo di segnalazione nella relazione del revisore.

Il principio ISA Italia 570 sulla “Continuità aziendale” disciplina il comportamento del revisore in questi casi.

Se, pur in presenza di un'incertezza sulla continuità aziendale, gli amministratori hanno predisposto il bilancio secondo il presupposto di continuità, fornendo adeguata informativa, il revisore deve in prima istanza accertarsi se risulta appropriato l'utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio e poi esaminare criticamente l'informativa che viene fornita in nota integrativa e nella relazione sulla gestione per valutare se questa:

- descrive in modo circostanziato ed esauritivo quali sono gli eventi e le circostanze che hanno fatto sorgere dubbi sulla capacità da parte dell'impresa di proseguire la propria attività;
- descrive quali piani sono stati attivati dalla direzione al fine di fronteggiare gli eventi e le circostanze in discorso;
- evidenzia in modo chiaro ed esauriente che esiste un'incertezza significativa dalla quale potrebbe scaturire l'incapacità da parte

dell'impresa di realizzare le proprie attività, ovvero far fronte alle proprie passività.

Se gli accertamenti condotti dal revisore confortano positivamente la valutazione degli amministratori e l'informativa di bilancio contiene la descrizione dei punti soprarichiamati, il revisore esprimerà e sul bilancio un giudizio senza modifiche, ma sarà tenuto, appunto, ad inserire nella relazione il richiamo d'informativa nel quale è data enfasi all'informativa data dagli amministratori riguardo il presupposto della continuità aziendale sottolineando l'esistenza di un'incertezza significativa legata a un evento o a una circostanza che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale (per esempio l'esito dei piani predisposti dalla direzione).

Di converso se il giudizio professionale del revisore non conforta le valutazioni degli amministratori, circa la permanenza del presupposto della continuità, il luogo appropriato dove esprimere la valutazione del revisore non è il richiamo d'informativa ma i paragrafi del giudizio, che sarà di conseguenza negativo, e quello dove saranno descritte le motivazioni che hanno portato all'espressione di tale giudizio.

4.3. Paragrafi relativi ad altri aspetti contenuti nella relazione

Altri situazioni, invece, possono portare il revisore a considerare necessaria la comunicazione, qualora non sia vietato da leggi o regolamenti, di aspetti diversi da quelli che potrebbero essere oggetto di richiamo di informativa.

In particolare qualora il revisore consideri necessario comunicare un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, a seconda del suo giudizio professionale, è rilevante ai fini

- (i) della comprensione della revisione contabile,
- (ii) delle responsabilità del revisore o
- (iii) della relazione di revisione,

dovrà inserire tale comunicazione in un apposito paragrafo della relazione di revisione dal titolo “Altri aspetti” o altro titolo appropriato, generalmente successivamente al paragrafo del giudizio o agli eventuali richiami d'informativa.

Va osservato che il contenuto del paragrafo relativo ad altri aspetti riflette, per definizione e chiaramente, il fatto che non è richiesto che tali altri aspetti siano presentati e oggetto d'informativa nel bilancio.

Il paragrafo relativo ad altri aspetti non può comprendere le

informazioni che leggi, regolamenti o altri principi professionali per esempio i principi etici sulla riservatezza delle informazioni, vietano al revisore di fornire.

Il paragrafo altri aspetti non può neppure comprendere informazioni che e previsto siano fomite dalla direzione.

Si osservi che prima degli ISA Italia la prassi professionale e i precedenti principi non si soffermavano su queste circostanze e dunque il paragrafo relativo ad altri aspetti rappresenta un elemento di novità per il nostro ordinamento.

Infine, in analogia con quanto presentato nel commento ai richiami d'informativa, quando il revisore, secondo il proprio giudizio professionale, riterrà di inserire nella relazione di revisione un paragrafo relativo ad altri aspetti, dovrà comunicare ai responsabili delle attività di governance tale sua intenzione proponendone la formulazione del contenuto.

Tale comunicazione consente ai responsabili delle attività di governance di venire a conoscenza della natura di eventuali aspetti specifici che il revisore intende evidenziare nella relazione di revisione e, ove necessario, fornisce loro l'opportunità di avere ulteriori chiarimenti dal revisore.

4.3.1. Dove inserire il paragrafo "altri aspetti"

La collocazione del paragrafo relativo ad altri aspetti nella relazione del revisore dipende dalla natura delle informazioni da comunicare.

Laddove s'inserisca un paragrafo relativo ad altri aspetti al fine di richiamare l'attenzione degli utilizzatori su un aspetto rilevante ai fini della comprensione della revisione contabile del bilancio, il paragrafo andrà inserito immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio e dopo gli eventuali richiami d'informativa.

Laddove il paragrafo relativo ad altri aspetti si riferisca a circostanze attinenti la sezione della relazione di revisione riguardante gli altri obblighi di reportistica, esso verrà collocato in tale ultima sezione che sarà denominata "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari" oppure, in alternativa, laddove sia pertinente a tutte le responsabilità del revisore oppure ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della relazione di revisione, potrà essere inserito in una sezione separata collocata dopo la relazione sul bilancio e dopo la relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari. (quindi dopo il giudizio di coerenza).

4.3.2. Le regole e le linee guida

4.3.2.1. Circostanze che possono rendere necessario il paragrafo “altri aspetti,” esempi.

Le linee guida riportano alcune casistiche relative alle circostanze che possano rendere necessario, per il revisore, ricorrere all’inserimento del paragrafo “altri aspetti” nella relazione e riprendono i tre casi richiamati nelle regole:

(i) Comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile:

Quando il revisore non può recedere da un incarico nonostante la pervasività del possibile effetto derivante dall’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati a causa di una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione imposta dalla direzione, il revisore può considerare necessario inserire nella relazione di revisione un paragrafo relativo ad altri aspetti per spiegare le ragioni per cui non può recedere dall’incarico.

(ii) Comprensione da parte degli utilizzatori delle responsabilità del revisore

Leggi, regolamenti o prassi generalmente accettate in un ordinamento giuridico possono richiedere o consentire al revisore di approfondire aspetti che forniscono spiegazioni ulteriori in merito alle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio o relativamente alla relazione di revisione.

(iii) Comprensione da parte degli utilizzatori della relazione di revisione

Relazione di revisione su più bilanci:

Un’impresa può redigere un bilancio in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale (per esempio il quadro normativo nazionale) e altro bilancio in conformità ad un altro quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale (per esempio gli International Financial Reporting Standards), ed incaricare il revisore di emettere la relazione di revisione riferita ad entrambi i bilanci.

Qualora il revisore abbia stabilito che, nelle rispettive circostanze, i quadri normativi sono accettabili, egli può inserire nella relazione di

revisione un paragrafo relativo ad altri aspetti, facendo riferimento al fatto che la stessa impresa ha redatto anche il bilancio in conformità ad un altro quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale e che il revisore ha emesso una relazione su tale bilancio.

Nella tabella che segue alcuni esempi:

n. esempio	Altri aspetti
1	Altri aspetti (Comprensione da parte degli utilizzatori delle responsabilità del revisore)
	<p>Altri aspetti: La società è soggetta alla direzione e coordinamento della società ALFA. In calce alla nota integrativa sono riportati i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla società ALFA. Il nostro esame non è esteso a tali dati.</p>
2	<p>Altri aspetti: La società si è avvalsa della facoltà prevista dalla legge di non predisporre il bilancio consolidato, pur in presenza di significative partecipazioni di controllo, in quanto a sua volta controllata dalla spa ALFA che è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (revisionato da altro revisore).</p>
3	Altri aspetti (Comprensione della relazione)
	<p>Altri aspetti: La società detiene significative partecipazioni di controllo e, come richiesto dalla norme di Legge, predispone il bilancio consolidato di gruppo che sarà da noi esaminato con una relazione emessa in data successiva.</p>
4	Altri aspetti ISA (Italia) 710, " Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo, richiamato nell'appendice 2
	<p>Altri aspetti: Il bilancio dell'esercizio precedente è stato esaminato da altro revisore che ha emesso la propria relazione di giudizio in data xx/yy/201x con giudizio senza modifiche. (oppure con un rilievo relativo a)</p>
5	<p>Altri aspetti: Il bilancio dell'esercizio precedente non è stato oggetto di revisione contabile in quanto la società non era obbligata a sensi di legge. I dati comparativi riportati nel bilancio e relativi all'esercizio xx/yy/2015z (-1) non sono stati oggetto da parte nostra di revisione contabile.⁽³²⁾</p>

⁽³²⁾ Con riferimento a quest'ultimo caso si rammenta che il revisore, in base a quanto previsto dall'ISA Italia n. 510 deve comunque acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sul fatto che i saldi di apertura non contengano errori che influiscano significativamente sul bilancio dell'esercizio esaminato.

5. LE INFORMAZIONI COMPARATIVE ^(*)

5.1. Aspetti generali

Con l'introduzione degli ISA Italia, il corpo dei principi di revisione nazionali si è arricchito di un nuovo ed ulteriore documento dedicato alla relazione di revisione: si tratta dell'ISA Italia 710 "Informazioni Comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo". Il documento tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle informazioni comparative⁽³³⁾, introducendo l'importante distinzione schematizzata nella tabella che segue:

Tipologia di informazione comparativa	Definizione	Relazione del revisore
Dati corrispondenti	Informazioni comparative i cui importi e le altre informazioni relative al precedente esercizio sono inclusi come parte integrante del bilancio e sono destinati ad essere letti unicamente in relazione agli importi e alle altre informazioni relative all'esercizio in esame. Il livello di dettaglio con cui sono presentati gli importi e le informazioni corrispondenti dipende principalmente dalla loro rilevanza rispetto ai dati del periodo amministrativo in esame.	Il giudizio del revisore sul bilancio riguarda unicamente il periodo amministrativo in esame e non si estende ai dati corrispondenti (salvo casi particolari).

⁽¹⁾ A cura di Luca Magnano San Lio, Revisore Legale, Senior Manager KPMG in Milano.

⁽³³⁾ Va menzionato anche il principio di revisione ISA Italia 510 che disciplina le regole e le linee guida riguardanti i saldi di apertura nel caso in cui il bilancio del precedente esercizio sia stato sottoposto a revisione contabile da altro revisore o non sia stato oggetto di revisione contabile.

Tipologia di informazione comparativa	Definizione	Relazione del revisore
Bilancio comparativo	Informazioni comparative in cui gli importi e le altre informazioni relativi al periodo amministrativo precedente sono inclusi per fini comparativi con il bilancio del periodo amministrativo in esame ma che, se sottoposto a revisione, sono menzionate nel giudizio del revisore. Il livello delle informazioni incluse in tale bilancio comparativo è comparabile a quello del bilancio del periodo amministrativo in esame.	Il giudizio del revisore riguarda ciascun periodo amministrativo per il quale il bilancio è presentato, e si estende pertanto al bilancio comparativo.

L'Isa Italia n. 710 precisa che nell'ordinamento italiano, le informazioni comparative sono normalmente dati corrispondenti, in quanto il bilancio presenta i dati e le informazioni relativi al precedente esercizio nei prospetti e nelle relative note esclusivamente con la finalità di agevolare la comprensione del bilancio dell'esercizio amministrativo al quale il bilancio si riferisce.

Normalmente pertanto la relazione di revisore non contiene alcun riferimento ai dati ed alle informazioni dell'esercizio precedente⁽³⁴⁾, dal momento che il giudizio del revisore si riferisce al bilancio del periodo amministrativo in esame nel suo complesso, che include i dati corrispondenti.

A tale regola generale fanno eccezione le seguenti situazioni, specificamente previste dall'ISA Italia 710:

1) se la relazione di revisione relativa al periodo precedente, così come era stata in precedenza emessa, conteneva un giudizio con modifica e l'aspetto che ha dato origine alla modifica non è stato risolto, il revisore

⁽³⁴⁾ Il revisore deve comunque svolgere procedure di revisione per determinare se il bilancio include le informazioni comparative richieste dalla normativa applicabile, valutare se le informazioni comparative concordino con gli importi e le altre informazioni presentate nel periodo amministrativo precedente e valutare se i principi contabili utilizzati per le informazioni comparative siano uniformi a quelli adottati nel periodo in esame.

deve esprimere un giudizio con modifica sul bilancio del periodo amministrativo in esame, secondo le modalità indicate nella seguente tabella.

Situazione	Esempio di giudizio con rilievi
<p>Gli effetti o i possibili effetti dell'aspetto che ha dato origine alla modifica risultano significativi sui dati del periodo amministrativo in esame</p>	<p>Elementi alla base del giudizio con rilievi Come illustrato nella nota X al bilancio, non è stata iscritta alcuna quota di ammortamento in bilancio, il che costituisce una deviazione dagli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea. Tale comportamento deriva da una decisione presa dagli amministratori all'inizio dell'esercizio precedente e per tale motivo avevo espresso un giudizio con rilievi sul bilancio relativo a tale esercizio. In base al metodo di ammortamento a quote costanti e ad aliquote annuali del 5% per i fabbricati e del 20% per i macchinari, la perdita d'esercizio risulterebbe superiore di xxx nel [aa] e di xxx nel [aa-1], gli immobili, gli impianti e i macchinari risulterebbero inferiori a causa dei maggiori ammortamenti di xxx nel [aa] e di xxx nel [aa-1], e le perdite portate a nuovo risulterebbero superiori di xxx nel [aa] e di xxx nel [aa-1].</p>
<p>L'aspetto irrisolto che ha dato origine alla modifica non è pertinente ai dati del bilancio in esame, ma risulta rilevante rispetto alla comparabilità dei dati in esame con quelli corrispondenti.</p>	<p>Elementi alla base del giudizio con rilievi Sono stato nominato revisore contabile della Società ABC nel corso del [aa-1] e, con-seguentemente, non mi è stato possibile assistere alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio di tale periodo amministrativo, e procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le suddette quantità delle rimanenze di magazzino. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino influiscono sulla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato economico nonché al patrimonio netto iniziale del periodo amministrativo [aa-1]. Conseguentemente avevo espresso un giudizio con rilievi sul bilancio del periodo amministrativo chiuso al [gg][mm][aa-1]. A causa del possibile effetto degli aspetti sopra descritti sulla comparabilità dei dati del periodo amministrativo [aa] con i dati corrispondenti, anche il mio giudizio sul bi-lancio del periodo amministrativo [aa] è espresso con rilievi.</p>

Se invece la relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente, così come era stata in precedenza emessa, conteneva un giudizio con modifica relativo a circostanze risolte e correttamente contabilizzate ed oggetto di appropriata informativa nel bilancio in esame, non è necessario che il giudizio del revisore relativo al bilancio in esame faccia riferimento alla precedente modifica.

2) se il revisore acquisisce elementi probativi che indicano come il bilancio del periodo amministrativo precedente, sul quale è stato emesso un giudizio senza modifica, contiene un errore significativo e che i dati corrispondenti non sono stati correttamente rideterminati o non è stata fornita informativa appropriata al riguardo, il revisore deve esprimere un

giudizio con modifica sul bilancio del periodo amministrativo in esame con riferimenti ai dati corrispondenti in esso contenuti.

3) Se il bilancio dell'esercizio precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro professionista, la relazione di revisione deve includere un paragrafo di altri aspetti che dichiara che il bilancio dell'esercizio precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di altro revisore, riportare la tipologia di giudizio espressa dal precedente professionista, nei casi in cui sia stato espresso un giudizio con modifica, le relative motivazioni e riportare la data della relazione del precedente esercizio. Un esempio di paragrafo di altri aspetti è il seguente:

Altri aspetti

Il bilancio d'esercizio della XYZ S.p.A. per l'esercizio chiuso il 31 dicembre [aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, il gg/mm/anno ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio.

4) Se il bilancio del precedente periodo amministrativo non è stato oggetto di revisione contabile, la relazione di revisione deve contenere un paragrafo di altri aspetti che dichiara che i dati corrispondenti non sono stati sottoposti a revisione contabile⁽³⁵⁾.

Altri aspetti

I dati relativi al precedente esercizio presentati a fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge sono tratti dal bilancio al 31 dicembre [aa-1] che non è stato da noi esaminato.

⁽³⁵⁾ Il principio Isa Italia 710 ricorda che tale dichiarazione non esime il revisore dall'obbligo di acquisire elementi probativi ed appropriati sul fatto che i saldi di apertura non contengano errori che influiscono significativamente sul bilancio del periodo amministrativo in esame, in base a quanto previsto dal principio Isa Italia n. 510 in precedenza già richiamato.

6. SINDACI REVISORI E RELAZIONE DI REVISIONE^(*)

6.1. Il controllo societario dei sindaci revisori

Il controllo societario nel nostro paese si fonda sui due istituti della vigilanza sindacale e della revisione legale dei conti. Questo pone, potenzialmente, l'Italia all'avanguardia rispetto agli altri paesi sviluppati, dove il controllo è fondato, prevalentemente, solo sulla revisione legale. Il legislatore ha saggiamente previsto che la revisione legale, nelle società diverse dagli EIP, possa essere svolta dal Collegio sindacale, sotto le condizioni previste dall'art. 2409 bis, comma 2, c.c., così che il medesimo organo di controllo, il Collegio sindacale, svolga contestualmente sia la funzione di vigilanza che la revisione legale. Questo rende possibile rilevanti, potenziali, sinergie tra le due funzioni e comporta che la revisione legale svolta dal Collegio sindacale possa raggiungere, potenzialmente⁽³⁶⁾, una efficacia maggiore di quella possibile per la società di revisione o il revisore individuale.

Nella pratica, nella grande maggioranza dei casi, nelle società diverse dagli EIP, la revisione legale è affidata al Collegio sindacale.

Tuttavia le regole che disciplinano la revisione legale dei conti, pensate per l'organo di controllo "società di revisione" o "revisore individuale", sembrano considerare il caso, prevalente, del Collegio sindacale (o del sindaco unico) incaricato anche della revisione legale dei conti come un caso residuale.

^(*) A cura di Gaspare Insaudo, Commissione Controllo Societario ODCEC Milano.

⁽³⁶⁾ Purtroppo solo potenzialmente. La desolante debolezza, salvo eccezioni, che pure esistono, della pratica professionale dei sindaci revisori, meriterebbe una trattazione specifica ed è urgente mettervi rimedio. Tuttavia l'impostazione data dal legislatore al controllo societario rimane di avanguardia e ci viene invidiata dagli altri paesi sviluppati.

Questa criticità si manifesta in modo significativo, fra l'altro, al momento della conclusione annuale del lavoro di controllo societario svolto dal Collegio sindacale, quando è necessario rendicontare alla assemblea dei soci i risultati della vigilanza sindacale con la relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. ed i risultati della revisione legale, con la relazione di revisione, secondo l'art. 14, D.Lgs. 39/2010.

Al contenuto della relazione di revisione legale secondo i principi di revisione sono dedicati i contributi del presente quaderno: in sintesi la relazione di revisione legale è un documento in forma standardizzata, redatto secondo le regole contenute negli ISA Italia 700, 705, 706, 710, 720 e del principio di revisione SA Italia 720 B.

Quanto alla relazione sulla vigilanza sindacale, l'art. 2429, comma 2, c.c. stabilisce che il Collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale, sulle attività svolte nell'adempimento dei propri doveri, nonché fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e la sua approvazione, con particolare riguardo all'eventuale esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.

Il legislatore non fissa regole né sulla struttura, né sulla forma, né sui contenuti di dettaglio della relazione, che quindi può essere predisposta in forma libera.

Tuttavia il contenuto della relazione di vigilanza sindacale è oggetto di una fonte professionale. Si tratta di:

- CNDCEC - Norme di comportamento del Collegio sindacale - bozza marzo 2015⁽³⁷⁾.

⁽³⁷⁾ La Professione, a partire dalla fine degli anni '80, ha definito diverse versioni di regole di comportamento per il Collegio sindacale, chiamate prima "principi" e poi "norme", sulla base della evoluzione della normativa.

Le diverse versioni pertinenti le società non quotate sono le seguenti: 1. Principi di comportamento del Collegio sindacale - Prima serie - CNDC 1987; 2. Principi di comportamento del Collegio sindacale - Seconda serie - CNDC 1988; 3. Principi di comportamento del Collegio sindacale - CNDC 1992; 4. Principi di comportamento del Collegio sindacale - CNDC e CN Rag. 1996; 5. Bozza Norme di comportamento degli organi di controllo legale 2004 e 2005. Questo documento fu predisposto in una prima versione pubblicata in consultazione, nel giugno 2004, da una commissione paritetica nominata dai Consigli Nazionali dei dottori Commercialisti e dei Ragionieri, a seguito della riforma del diritto societario del 2004. La versione definitiva del febbraio 2005, non fu mai ufficializzata, a seguito dei contrasti fra i due Consigli Nazionali, sul contenuto sostanziale del controllo contabile. Il documento, tuttavia, ha significativamente

In particolare la norma di comportamento 7.1 presenta una struttura e dei contenuti raccomandati per la relazione sulla vigilanza sindacale.

In sintesi, quindi, la relazione di vigilanza sindacale è un documento con forma, struttura e contenuti liberi, ma è raccomandabile che sia predisposta secondo le indicazioni della norma di comportamento 7.1.

È il caso di ricordare, inoltre, che, sulla base di tali indicazioni, la competente Commissione del CNDCEC ha anche predisposto un modello di relazione di vigilanza del Collegio sindacale nell'aprile 2011⁽³⁸⁾.

Se dunque sia fonti normative che fonti professionali regolano la redazione della relazione di vigilanza sindacale e quella di revisione legale, il legislatore non dà alcuna indicazione su alcune rilevanti questioni che si pongono in merito, quando il medesimo organo, il Collegio sindacale, è incaricato sia della vigilanza sindacale che della revisione legale dei conti.

In particolare:

- I sindaci devono redigere due relazioni separate oppure possono redigere un'unica relazione integrata?
- Come deve essere gestito il dissenso di un sindaco sul contenuto della relazione di revisione?
- Quale deve essere il parere del Collegio sindacale in ordine alla approvazione del bilancio, quando la relazione di revisione contiene un giudizio con modifica?

Soccorre, su queste questioni, una fonte professionale. Si tratta di:

- CNDCEC - Linee guida per l'organizzazione del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti - febbraio 2012 (nel seguito "Linee Guida")⁽³⁹⁾.

influenzato la riflessione successiva sulle norme di comportamento; 6. Norme di comportamento del Collegio sindacale - CNDCEC 2010; 7. Norme di comportamento del Collegio sindacale - CNDCEC 2012; 8. Norme di comportamento del Collegio sindacale - CNDCEC 2015.

La prime quattro versioni contenevano una sezione per le società quotate.

L'ultima versione è liberamente disponibile sul sito del CNDCEC.

⁽³⁸⁾ Tale modello è liberamente disponibile sul sito del CNDCEC. Va precisato che il modello fu predisposto sulla base della norma 7.1, nella versione delle norme del 2010. Tuttavia la norma 7.1 è rimasta, da allora, sostanzialmente immutata, anche nelle due versioni successive delle norme di comportamento.

⁽³⁹⁾ Il documento, liberamente disponibile sul sito del CNDCEC, è attualmente classificato "in aggiornamento", per la necessità di conformarne i riferimenti ai nuovi ISA Italia. Tale circostanza è tuttavia ininfluenza per le considerazioni di seguito sviluppate.

Svilupperemo, nel seguito, una risposta alle tre questioni proposte sulla base delle indicazioni contenute in questa fonte, che riteniamo tecnicamente fondate.

6.2. La relazione unitaria dei sindaci revisori

Le Linee Guida citate, infatti, al punto R.50.10, dedicato alla relazione di revisione, precisano che è possibile predisporre un unico documento per entrambe le rendicontazioni dovute dai sindaci revisori alla assemblea e propongono di strutturare il documento in due sezioni: la prima con la relazione di revisione ai sensi dell'art.14 D.Lgs. 39/2010, rimandando ai principi di revisione per il suo contenuto, la seconda con la relazione ex art. 2429, comma 2, c.c., rimandando alla norma di comportamento 7.1 per la struttura ed i contenuti.

Nelle Linee Guida, in allegato 2, viene proposto un modello di relazione unitaria.

Sebbene nulla vieti ai sindaci revisori di predisporre due relazioni separate, chi scrive ritiene che la redazione di una relazione unitaria sia altamente raccomandabile, per la sua peculiare valenza comunicativa.

Proprio perché il controllo societario in Italia si fonda sui due pilastri della vigilanza sindacale e della revisione contabile, il Collegio sindacale, che può, potenzialmente, sviluppare le massime sinergie fra le due funzioni, è l'organo elettivo per il controllo societario e la relazione integrata si configura come la rendicontazione unitaria sul "controllo societario" nel suo complesso.

Su questa base si può proporre un modello di relazione integrata tratto dall'allegato 2 delle Linee Guida, con alcuni miglioramenti di struttura.

Si ipotizza che la società oggetto di controllo sia una spa e si ipotizza, per ora, che non ci siano rilievi né nella sezione sulla revisione legale né in quella sulla vigilanza.

Relazione del collegio sindacale all'assemblea degli azionisti

All'Assemblea degli azionisti della S.p.A. [S.r.l.]

Premessa

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste

dall'art. 2409 bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, N.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.”.

A)

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, N. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della S.p.A [S.r.l.], costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 20XX, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione

dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 20XX e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della S.p.A. [S.r.l.] con il bilancio d'esercizio della S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 20XX. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 20XX.

B)

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'amministratore delegato [e/o dal direttore generale], durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per €, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità per €⁽⁴⁰⁾.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 6 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per €

⁽⁴⁰⁾ I paragrafi relativi all'art. 2426, n. 5 e 6 c.c. vanno aggiunti, ovviamente, solo quando pertinenti.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX, così come redatto dagli amministratori.

Luogo e data

Il Collegio Sindacale

Nome e Cognome (Presidente)

Nome e Cognome (Sindaco effettivo)

Nome e Cognome (Sindaco effettivo)

Il luogo di emissione è, secondo la dottrina prevalente, quello in cui si trova lo studio del presidente, dove vengono inviate le notifiche destinate al Collegio sindacale.

La data di emissione è quella in cui il Collegio approva la relazione, che non deve essere successiva al termine di deposito, inteso come il quindicesimo giorno antecedente la data di convocazione della assemblea per l'approvazione del bilancio.

In caso di approvazione unanime, la relazione può essere sottoscritta solo dal presidente, a nome del Collegio, precisando tale circostanza.

Sebbene l'attività di revisione legale non debba essere verbalizzata nel libro del Collegio sindacale, la relazione unitaria, che contiene la sezione sulla vigilanza sindacale, va verbalizzata integralmente.

Le considerazioni sopra esposte sono valide anche per l'organo di controllo, anche monocratico (il c.d. sindaco unico), della Srl, nominato ai sensi dell'art. 2477 c.c., quando ricorrono le circostanze di obbligo di nomina, nei casi in cui ad esso sia affidata anche la revisione legale dei conti⁽⁴¹⁾.

⁽⁴¹⁾ La norma parla di obbligo di nomina dell'“organo di controllo o del revisore”. Tuttavia la dottrina prevalente ritiene la revisione legale comunque obbligatoria quando ricorrano le circostanze di obbligo di nomina. Pertanto, se viene nominato l'organo di controllo, occorre anche affidare la revisione legale al medesimo organo, o ad un altro soggetto.

6.3. Il parere in ordine alla approvazione del bilancio quando la relazione di revisione contiene un giudizio con modifica

Le possibili tipologie del giudizio del revisore sul bilancio sono state illustrate in un altro contributo di questo quaderno.

In sintesi il revisore, oltre al giudizio senza modifica, può rilasciare:

- un giudizio con rilievi:
 - in caso di deviazioni riscontrate dalle norme di legge o dai principi contabili, significative, ma non pervasive⁽⁴²⁾;
 - in caso di limitazioni subite allo svolgimento del processo di revisione, di effetto significativo, ma non pervasivo. Tali limitazioni possono dipendere da circostanze oggettive (es. è andata a fuoco la contabilità) o dalla volontà della direzione (es. non è stato consentito di inviare richieste di conferma a terzi);
- un giudizio negativo:
 - in caso di deviazioni riscontrate dalle norme di legge o dai principi contabili, di natura pervasiva;
- la dichiarazione di impossibilità ad esprimere il giudizio:
 - in caso di limitazioni subite, di effetto pervasivo;
 - in caso di gravi incertezze, in casi rari.

Similmente, riguardo al dovuto giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, secondo il principio di revisione SA Italia 720 B, il revisore, oltre al giudizio di coerenza senza modifica, può rilasciare:

- un giudizio con rilievi,
- un giudizio negativo,
- la dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio.

Quale deve essere allora il parere del Collegio sindacale in ordine all'approvazione del bilancio, quando, all'interno della relazione unitaria dei sindaci revisori, la sezione che contiene la relazione di revisione si conclude con un giudizio sul bilancio e/o un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio diverso dal giudizio senza modifica?

La questione è stata affrontata da alcuni contributi di dottrina espressi nell'ambito della commissione controllo societario dell'ODCEC di Milano⁽⁴³⁾ e la soluzione proposta è stata di recente fatta propria dalle Linee Guida⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴²⁾ Si intende "pervasivo" quanto ha effetto sul bilancio nel suo complesso.

⁽⁴³⁾ Badalotti e altri, *Quaderni del sindaco*. N.8 - Giuffrè Milano, 1999. - Bernardi, Insaudo, Mesiano, *Quaderno SAF N.21* - ODCEC Milano - Milano, dicembre 2008.

⁽⁴⁴⁾ Linee Guida - Allegato 2, note 17 e 18.

L'idea centrale è che i giudizi del revisore sul bilancio e sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio non costituiscano una verità assoluta.

Quando il revisore esprime un giudizio con modifica, egli manifesta un dissenso o, comunque, un punto di vista differente da quello degli amministratori che, con la relazione di revisione, viene portato all'attenzione degli utilizzatori del bilancio.

Fra questi gli azionisti (o i soci), riuniti in assemblea, sono gli unici arbitri del destino del bilancio: la funzione del parere in ordine alla approvazione del bilancio espresso dai sindaci è quella di richiamare l'assemblea alla propria responsabilità.

In questo quadro sono possibili due risposte al quesito di cui sopra.

Il primo caso è quando la relazione sul bilancio contiene:

- un giudizio con rilievi per deviazione dalle regole di riferimento di effetto non pervasivo,
- un giudizio con rilievi per limitazioni di effetto non pervasivo, imputabili a circostanze oggettive,
- la dichiarata impossibilità di espressione del giudizio per limitazioni da circostanze oggettive, di effetto pervasivo, o per gravi incertezze, con gli effetti conseguenti sul giudizio di coerenza⁽⁴⁵⁾.

In questo caso il parere in ordine alla approvazione potrà essere del seguente tenore:

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, invitiamo l'assemblea a considerare gli (i possibili) effetti del/dei giudizio/i formulato/i nella sezione A della presente relazione e a prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, prima di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 20XX, così come redatto dagli amministratori.

Il secondo caso è quando la relazione sul bilancio contiene:

- un giudizio negativo, per deviazioni dalle regole di riferimento, di effetto pervasivo,
- un giudizio con rilievi, per limitazioni imputabili alla direzione, di effetto non pervasivo,

⁽⁴⁵⁾ Va ricordato che la relazione sulla gestione non è bilancio. Le sue incoerenze rispetto al bilancio non coinvolgono quindi direttamente l'approvazione del bilancio, pur essendo oggetto di censura da parte del Collegio nella sezione della relazione sulla attività di vigilanza.

- la dichiarata impossibilità di espressione del giudizio per limitazioni imputabili alla direzione, di effetto pervasivo, con gli effetti conseguenti sul giudizio di coerenza.

In questo caso il parere in ordine alla approvazione sarà del seguente tenore:

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, a causa delle motivazioni e del contenuto del/dei giudizio/i da noi formulato/i nella sezione A della presente relazione, invitiamo l'assemblea a non approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX, così come redatto dagli amministratori.

Va infine ricordato che le considerazioni di cui sopra sono valide anche se i sindaci revisori concludono il controllo societario emettendo due relazioni separate e anche quando la relazione di revisione viene emessa da un revisore diverso dal Collegio sindacale, sempre che il Collegio non abbia da eccepire sulle sue conclusioni.

Tutte le considerazioni di cui sopra sono applicabili all'organo di controllo, anche monocratico, delle Srl.

6.4. Dissenso di un sindaco sul contenuto della relazione di revisione

I sindaci revisori compongono un organo collegiale che, idealmente, dovrebbe parlare con un'unica voce.

Tuttavia non sempre, all'interno del Collegio, è possibile raggiungere una posizione unanime. Il legislatore sembra peraltro interessato alla protezione del sindaco dissenziente, quasi che la composizione collegiale dell'organo sia stata pensata anche come misura di salvaguardia per evitare il rischio di errori di valutazione o di comportamenti superficiali o conniventi.

In particolare l'art. 2400, comma 4, c.c., stabilisce che il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e che il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

Quando il dissenso di un sindaco riguarda il contenuto delle relazioni finali, la sua formalizzazione assume particolare delicatezza, sia perché consente di separare la responsabilità del dissenziente da quella degli altri membri del Collegio, sia per la particolare valenza di questa informazione per gli utilizzatori del bilancio.

La norma di comportamento 7.1 affronta il tema del dissenso di un sindaco sul contenuto della relazione di vigilanza ex art. 2429, comma 2, c.c.

È escluso che il dissenziente possa predisporre una relazione di minoranza: la relazione viene redatta secondo il punto di vista della maggioranza del Collegio. Tuttavia il dissenziente ha diritto di far verbalizzare il proprio dissenso ed ha facoltà di intervenire in assemblea per spiegare le proprie motivazioni, così che vengano riportate nel verbale di assemblea che, soggetto a pubblicazione, garantisce la necessaria pubblicità della circostanza. In alternativa, la relazione, sebbene redatta dalla maggioranza, può riportare la circostanza e le motivazioni del dissenso.

Quanto alla firma della relazione, in quest'ultimo caso anche il dissenziente la può sottoscrivere.

Nel primo caso e comunque, anche nel secondo caso, se ritiene che le sue ragioni non siano adeguatamente espresse, il sindaco dissenziente può rifiutarsi di apporre la propria firma: in tal caso la relazione viene sottoscritta solo dalla maggioranza, spiegando le ragioni del dissenso.

Quando tuttavia il dissenso coinvolge il contenuto della relazione di revisione, la questione diventa più complessa. Infatti:

- a norma dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. 39/2010 la relazione di revisione deve essere sottoscritta dal "responsabile della revisione", che, nel caso dei sindaci revisori, è l'intero Collegio. Il legislatore non ha previsto il caso di dissenso;

- la forma standardizzata della relazione non consente di inserire paragrafi di spiegazione sul fatto e le motivazioni del dissenso.

Le Linee Guida prospettano sul problema due possibili soluzioni, al punto R.20.50.

La prima è mutuata per analogia dalla norma di comportamento 7.1, che abbiamo sopra descritto.

La relazione di revisione viene redatta, nella forma standardizzata, secondo il punto di vista della maggioranza. Il sindaco dissenziente non la sottoscrive, ma spiega nelle carte di lavoro le ragioni del suo dissenso ed interviene in assemblea per illustrarle così che vengano riportate nel verbale di assemblea e, quindi, pubblicate.

Questa soluzione è discutibile, perché non rispetta l'obbligo di sottoscrizione ex art. 14, D.Lgs. 39/2010.

La seconda soluzione, che invece rispetta questo obbligo, è diventata correttamente praticabile con l'emissione degli ISA Italia ed è particolarmente opportuna quando il Collegio predispone una relazione unitaria.

La sezione A della relazione unitaria viene predisposta secondo il punto di vista della maggioranza, nella forma standardizzata. Tuttavia,

dopo il paragrafo del giudizio, viene inserito un paragrafo di "altri aspetti" secondo l'ISA Italia 706, del seguente tenore:

Il sindaco effettivo (Il presidente) ----- [nome e cognome] dissente dal contenuto della presente sezione della relazione unitaria. Le motivazioni e gli effetti (i possibili effetti) di tale dissenso sono indicati nella sezione B3) della presente relazione.

Nella sezione B3), sulle proposte in ordine alla approvazione, si indicheranno anzitutto, con l'accordo del sindaco dissenziente, le motivazioni e gli effetti sul paragrafo del giudizio sul bilancio, e, se applicabile, sul paragrafo del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, del dissenso sul contenuto della sezione con la relazione di revisione. Poi, nel caso di **giudizio senza modifica** sul bilancio da parte della maggioranza, si concluderà:

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
(Esposizione concordata delle motivazioni e degli effetti del dissenso)

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, nonché il dissenso del sindaco [nome e cognome], come sopramotivato, invitiamo l'assemblea ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX, così come redatto dagli amministratori, dopo aver considerato tale dissenso e le sue motivazioni ed aver preso gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Questa sezione va combinata con le modalità di proposte in ordine all'approvazione sopra suggerite, nei casi in cui il giudizio di revisione sia un giudizio con modifica. Quindi, nel caso di **proposta di approvazione "dopo aver considerato"**, si dirà:

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
(Esposizione concordata delle motivazioni e degli effetti del dissenso)

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, invitiamo l'assemblea a considerare gli (i possibili) effetti del/dei giudizio/i formulato/i nella sezione A della presente relazione, nonché il dissenso, come sopra motivato, del sindaco [nome e cognome], circa il contenuto della sezione A della presente relazione ed a prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti prima di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX così come redatto dagli amministratori.

Nel caso di **proposta di non approvazione**, invece, si dirà:

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
(Esposizione concordata delle motivazioni e degli effetti del dissenso)

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, a causa delle motivazioni e del contenuto del giudizio/i da noi formulato/i nella sezione A della presente relazione, invitiamo l'assemblea a non approvare

il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 20xx, così come redatto dagli amministratori, dopo aver comunque considerato il dissenso, come sopra motivato, del sindaco [nome e cognome], circa il contenuto della sezione A della presente relazione e le sue implicazioni sulla approvazione o meno del bilancio.

Il sindaco dissenziente può sottoscrivere senza alcun dubbio una relazione unitaria di tale tenore, perché il fatto e le ragioni del suo dissenso sono chiaramente indicate e pubblicate, separando la sua responsabilità da quella della maggioranza del Collegio e rendendo edotti gli utilizzatori del bilancio della particolare circostanza.

7. PROSSIME EVOLUZIONI: LE MODIFICHE ATTESE DALLA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE SECONDO L'ISA 700 REVISED^(*)

7.1. Breve cronistoria

Nell'ottobre del 2010 la Commissione Europea ha emanato un *Green Paper*⁽⁴⁶⁾ dal titolo “*Audit Policy: Lessons from the crisis*” con l'intento di stimolare un dibattito pubblico sul tema della revisione contabile e definire un percorso di miglioramento nella regolamentazione della professione. Il Green Paper prende avvio da istanze di rinnovamento affermatesi negli anni precedenti, anche a seguito degli scandali finanziari, della crisi economica e della crescente e sempre più complessa informativa finanziaria in uso, che richiedono regole sempre più stringenti in grado di rivitalizzare e rafforzare in modo certo la fiducia nei mercati. Il mercato richiede un rinnovamento degli strumenti informativi che permettano di ridurre l'asimmetria informativa che caratterizza inevitabilmente le transazioni sul mercato finanziario: la relazione di

^(*) A cura di Claudio Mariani, Commissione Controllo Societario ODCEC Milano.

⁽⁴⁶⁾ I “Green Paper”, o “Libri Verdi”, sono documenti emanati dalla Commissione Europea che hanno avuto origine nel 1984 con la finalità di stimolare le parti interessate a discutere in merito a temi di interesse generale. Tanti e variegati sono stati gli argomenti che nel corso degli anni sono stati oggetto dei Libri Verdi, dalla sicurezza dei cittadini, al trasporto urbano fino ad un'analisi specifica di numerosi mercati. Ciascuna pubblicazione emanata dalla Commissione Europea esorta i soggetti interessati a fornire la loro opinione circa la tematica in oggetto, così da agevolare il processo di formazione attraverso il quale a livello europeo vengono acquisite le conoscenze utili per definire una regolamentazione appropriata. In alcuni casi infatti tali documenti sono stati il primo passo per sviluppi legislativi successivi. I Green Paper sono perciò, a tutti gli effetti, uno dei modelli utilizzati per la formazione delle leggi europee.

revisione può contribuire a tale obiettivo grazie alla sua finalità di fornire garanzie alla qualità delle informazioni contenute nei bilanci delle società. La Commissione Europea ha messo in evidenza la differente intensità con cui dopo la crisi si è sviluppato il dibattito avente per oggetto la revisione contabile rispetto ad altri settori, sottolineando il fatto che, mentre molta enfasi ed impegno sono stati destinati alla ricerca di soluzioni migliorative nei settori bancario, dei fondi speculativi e delle agenzie di rating, poco si sia discusso nel campo della revisione contabile, in merito alle misure da adottare per contribuire alla stabilizzazione finanziaria.

Lo IAASB (*International Auditing and Assurance Standards Board*) ha colto la sfida lanciata dal Libro Verde e nel maggio 2011 ha pubblicato il *Consultation Paper* intitolato “*Enhancing the Value of Auditor Reporting: Exploring Options for Change*”. Il documento esplora, in una prospettiva internazionale, il tema del valore della relazione di revisione e della sua percezione da parte dei suoi utilizzatori. L’obiettivo ultimo della consultazione pubblica è stato la definizione di modifiche da apportare agli ISA in materia di relazione di revisione in grado di ridurre ulteriormente i gap d’aspettativa⁽⁴⁷⁾ e d’informativa⁽⁴⁸⁾ e di migliorare il valore comunicativo della relazione di revisione.

Successivamente, a valle della consultazione, lo IAASB ha emesso un *exposure draft* dal titolo “*Reporting on audited financial statements: proposed new and revised International standard on auditing*” che, al termine, porterà al rinnovamento di alcuni tra i fondamentali principi che disciplinano il contenuto e la forma della relazione di revisione. La proposta prevede l’entrata in vigore di un nuovo ISA (701) e la modifica di sei ISA attualmente in uso (700 – 705 – 706 - 720– 260 – 570).

⁽⁴⁷⁾ Per “expectation gap” si intende il differenziale tra ciò che gli utilizzatori si aspettano dal revisore e dall’attività di revisione del bilancio d’esercizio e quello che la revisione è nella realtà. Tale differenza in termini di aspettativa comporta una svalutazione dell’audit in termini qualitativi, dato che l’attività svolta dai revisori è percepita come non efficace.

⁽⁴⁸⁾ L’“information gap” riguarda il differenziale tra l’informativa che gli stakeholders ritengono necessaria per prendere in modo informato le loro decisioni e l’informativa che hanno a loro disposizione (considerando sia il bilancio d’esercizio sia altre informazione pubbliche). Tale condizione crea un’asimmetria informativa con possibili ripercussioni sull’efficacia dei mercati di capitali incrementando altresì il costo di quest’ultimo.

ISA 700 (Revised)	Forming an opinion and Reporting on Financial Statements
NUOVO ISA 701	Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report
ISA 705 (Revised)	Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report
ISA 706 (Revised)	Emphasis of matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report
ISA 720 (Revised)	The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information
ISA 570 (Revised)	Going Concern
ISA 260 (Revised)	Communication with Those Charged with Governance

Secondo quanto previsto dallo IAASB, i nuovi principi dovrebbero essere applicabili per la revisione dei bilanci degli esercizi che terminano il 15 dicembre 2016 o successivamente. In questa ipotesi, la nuova relazione di revisione sarebbe disponibile agli utilizzatori nei primi mesi del 2017.

7.2. Obiettivi della nuova relazione di revisione

La percezione della qualità della revisione è inevitabilmente condizionata, anche se così non dovrebbe essere, dai contenuti della relazione di revisione in quanto generalmente è l'unico documento pubblico del professionista disponibile per le parti interessate.

La sinteticità e forte standardizzazione della relazione di revisione, ancorché comporti importanti vantaggi per i suoi utilizzatori, sono a volte visti con sospetto dal mercato.

Incrementare la qualità ed il valore informativo della relazione di revisione potrebbe determinare una maggiore fiducia degli utilizzatori sull'attendibilità dei bilanci, con esiti positivi per il mercato dei capitali.

Per realizzare questo risultato lo IAASB ha voluto perseguire, a mio avviso, due obiettivi: ampliare il contenuto informativo della relazione e incrementarne la chiarezza.

Sotto il primo profilo, va rilevato che l'attuale modello di relazione è strutturato secondo il modello cosiddetto "*pass/fail*", che non permette di

distinguere le caratteristiche specifiche di ciascuna società e del relativo bilancio.

Infatti una delle principali critiche nei confronti della relazione di revisione emersa durante le consultazioni ha riguardato la sua l'eccessiva standardizzazione e la mancanza nella stessa di informazioni specifiche della società. Lo IAASB ha rilevato che, attualmente, gli utilizzatori della relazione riescono con difficoltà a percepirne un valore aggiunto: ogni relazione appare troppo simile alle altre, differendo in alcuni casi solo per la tipologia di giudizio professionale espresso. Proprio con il proposito di fornire ai lettori basi più solide su cui fondare le decisioni d'investimento, il progetto dello IAASB si è quindi posto l'obiettivo di inserire informazioni aggiuntive nella relazione di revisione. Si ritiene che l'ampliamento del contenuto informativo della relazione incrementerà anche l'attenzione sia da parte del management nella predisposizione del bilancio sia da parte del revisore nella verifica dei relativi bilanci, migliorando quindi la qualità di entrambe le attività. Lo IAASB ha tenuto conto che l'incremento degli obblighi informativi nella relazione di revisione può comportare un incremento dei costi amministrativi per le imprese, incluso (ma non limitato) il costo della revisione stessa; pertanto, la Commissione si è orientata nel senso di rendere obbligatoria la divulgazione di alcune informazioni aggiuntive solo a specifiche categorie di società, in particolare alle società quotate.

Sotto il secondo profilo, al fine di incrementare la chiarezza della relazione, lo IAASB ne ha proposto una diversa struttura, ed ha previsto la possibilità, ma non l'obbligo, di eliminare alcuni paragrafi 'standard' sostituendoli con un riferimento sintetico ad una fonte esterna.

7.3. Le principali modifiche alla relazione di revisione

7.3.1. Modifiche alla struttura della relazione

La principale modifica alla struttura delle relazione è volta a mettere maggiormente in evidenza il paragrafo del giudizio (*opinion*).

Lo IAASB evidenzia che il giudizio del revisore è il cuore della relazione e deve essere efficacemente percepito dall'utilizzatore terzo.

Per tale motivo, il paragrafo del giudizio è previsto nella parte iniziale della relazione come primo paragrafo. Esso assorbe il contenuto dell'attuale Paragrafo Introduttivo, relativamente all'identificazione della società il cui bilancio è stato revisionato, alla dichiarazione che il bilancio

è stato sottoposto a revisione, all'identificazione di ciascun prospetto che compone il bilancio d'esercizio, incluso il riferimento alle note esplicative ed al riepilogo delle politiche contabili significative.

7.3.2. Modifiche al paragrafo della responsabilità della direzione

E' prevista l'indicazione non solo della responsabilità in capo ai soggetti incaricati della preparazione del bilancio (nella generalità dei casi, gli Amministratori), ma anche dei responsabili dell'attività di *governance* (ad esempio, il Collegio Sindacale). Ciò attraverso l'aggiornamento del titolo del paragrafo e l'inserimento al termine del corpo del paragrafo dell'affermazione *"Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process"*.

Il nuovo ISA, nella sostanza, esige che il lettore della relazione venga portato a conoscenza di tutti i soggetti che, pur con funzioni differenti, sono in qualche modo responsabili del bilancio oggetto di revisione.

E' però prevista la possibilità per il revisore di rinviare ad una descrizione più dettagliata di tali responsabilità, inserendo un riferimento che indichi dove ottenere l'informativa (es. bilancio della società/ sito web di un'autorità competente).

7.3.3. Modifiche al paragrafo della responsabilità del revisore

Al paragrafo che ripercorre i presupposti alla base del lavoro di revisione, oggi intitolato *"Auditor's responsibilities"*, sono state apportate delle modifiche considerevoli, principalmente relative a:

- obbligo di indicare gli obiettivi della revisione: fornire una ragionevole sicurezza in merito alla correttezza del bilancio ed emettere una relazione contenente un giudizio sullo stesso);

- obbligo di inserire le definizioni di "ragionevole sicurezza" e "errore";

- obbligo di inserire un riferimento allo "scetticismo professionale", specificando nel testo della relazione che il revisore, nel pianificare e svolgere il lavoro, è tenuto a esercitare un atteggiamento improntato alla valutazione critica degli elementi probativi raccolti;

- obbligo di precisare l'esistenza di uno specifico rischio di non identificare gli errori dovuti a frodi;

- obbligo di indicare, nel caso di società quotate i requisiti etici riguardanti l'indipendenza che il revisore è tenuto a rispettare ed eventuali minacce alla stessa;

– obbligo di indicare che il revisore è tenuto a comunicare ai responsabili dell'attività di governance gli obiettivi, la tempistica e le questioni significative riscontrate durante lo svolgimento del lavoro.

Un'ulteriore novità consiste nel posizionamento di tale paragrafo, con l'introduzione di tre alternative:

- 1) inserimento del paragrafo all'interno del corpo della relazione di revisione;
- 2) inserimento di un esplicito rinvio al sito web di un'appropriata autorità (ad esempio, Consob);
- 3) inserimento del paragrafo in allegato alla relazione di revisione, con inserimento nel corpo della relazione di revisione di un esplicito riferimento.

La sostituzione di tale paragrafo con un sintetico rinvio ad una fonte esterna, visto le numerose informazioni previste, avrebbe il vantaggio di snellire il contenuto della relazione ma, allo stesso tempo, permetterebbe comunque ai suoi utilizzatori di acquisire una migliore comprensione del lavoro di revisione svolto e delle responsabilità connesse allo stesso mediante la consultazione di tale fonte informativa esterna e/o allegata all'*opinion*.

7.3.4. Obblighi di comunicazione aggiuntiva

Con la nuova relazione di revisione diventerà obbligatorio, per i revisori di società quotate, inserire informazioni circa le questioni chiave (*key audit matters*) eventualmente riscontrate durante la revisione e riportare informazioni circa il presupposto della continuità aziendale in una specifica sezione della relazione. I nuovi obblighi di comunicazione sono disciplinati dal nuovo principio di revisione ISA 701 "*Communicating Key Audit Matters in the independent Auditor's report*" per quanto attiene alle questioni chiave, e dall'ISA 570 "*Going Concern*" revised, per la parte relativa alla continuità aziendale.

7.3.4.1. Key Audit Matters

Le *Key Audit Matters* sono definite come informazioni aggiuntive che hanno lo scopo di fornire un sussidio agli utilizzatori della relazione per una maggior comprensione della società, delle aree del bilancio sottoposte a stime da parte degli amministratori e delle questioni che, secondo il parere del revisore, sono state le più rilevanti per la sua attività.

Le *Key Audit Matters* devono essere selezionate dal revisore tra le informazioni rilevanti che vengono comunicate ai responsabili dell'attività

di governance nel corso del lavoro. Ciò rappresenta un aspetto importante da tenere sempre in considerazione: è possibile inserire in relazione una ‘questione chiave’ solo se la stessa è stata precedentemente discussa con i responsabili dell’attività di governance, ad esempio il collegio sindacale.

La selezione delle informazioni aggiuntive da inserire in relazione è il risultato di un’analisi oggettiva dei fatti e delle circostanze emerse dall’esecuzione dell’incarico di revisione che deve essere valutata sulla base di una molteplicità di fattori, sia qualitativi (importanza relativa, natura, effetti) sia quantitativi, tenendo conto delle esigenze informative degli utilizzatori del bilancio.

Bisogna peraltro fare attenzione al fatto che non andranno inserite un numero eccessivo di informazioni aggiuntive, al fine di non provocare l’indesiderato effetto di ridurre l’utilità della sezione stessa: troppe informazioni non permetterebbero al lettore di focalizzarsi solo sulle questioni veramente rilevanti.

Il numero di questioni comunicate all’interno della relazione di revisione può dipendere dalla dimensione e dalla complessità della società, dalla natura del business e del contesto nel quale opera, nonché dai fatti e dalle circostanze incontrati nell’incarico.

L’ISA 701 fornisce un ampio sussidio nella definizione di quali questioni sono da considerare ‘Key’ (chiave). Secondo il principio, il revisore è chiamato a considerare ‘key’ le aree sulle quali, nel corso dello svolgimento dell’incarico, ha prestato particolare attenzione, coerentemente con l’attuale approccio “*risk-based*”⁽⁴⁹⁾ adottato dalla prassi professionale per lo svolgimento della revisione dei conti.

Tra le aree di maggior attenzione da parte del revisore, che potrebbero costituire questioni chiave, sono state comprese:

⁽⁴⁹⁾ La prassi attuale infatti, definisce che il revisore debba, in fase di pianificazione del lavoro, individuare le aree del bilancio maggiormente colpite dal rischio di errori significativi così da programmare coerentemente con tale rischio le procedure di audit da svolgere. Il cosiddetto “*risk-based approach*” è stato adottato con l’intento di rendere l’attività di revisione più efficace ed efficiente, allocando la maggior parte delle risorse e degli sforzi solo sulle tematiche più a rischio. E’ ragionevole perciò ritenere che queste aree possano essere *Key Audit Matter*. A maggior ragione, nel caso in cui una questione richieda un coinvolgimento significativo del revisore responsabile firmatario della relazione di revisione o di un esperto, ciò è un indicatore che la tematica possa essere identificata come una tra le più rilevanti.

1. Le aree identificate come rischi significativi⁽⁵⁰⁾. Identificare un'area come un rischio significativo, non significa però che necessariamente tale questione debba essere automaticamente ricompresa tra le questioni chiave.

2. Le aree nelle quali il revisore ha incontrato difficoltà significative nel completamento del lavoro. Le difficoltà possono riguardare limitazioni alla capacità del revisore di ottenere elementi probativi (nella verifica per esempio delle condizioni a cui sono state svolte operazioni tra le società del gruppo), restrizioni all'accesso di informazioni (per esempio nel caso di revisioni di società partecipate) o inaspettati ed ampi sforzi richiesti per ottenere un adeguato elemento probativo.

3. Le circostanze che hanno richiesto una variazione significativa dell'approccio pianificato dal revisore⁽⁵¹⁾, generalmente riconducibile all'identificazione nel corso del lavoro di debolezze significative nel sistema di controllo interno o da difficoltà riscontrate nell'ottenimento di adeguati elementi probativi. In tali casi il revisore effettua un aggiornamento della valutazione dei rischi e delle procedure originariamente pianificate. Il professionista, generalmente, non è tenuto a comunicare all'esterno eventuali debolezze riscontrate nel sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria mentre, in accordo con quanto previsto dall'ISA 265, deve comunicare tali carenze ai responsabili dell'attività di *governance*. Nonostante ciò, l'identificazione di una debolezza potrebbe essere un indicatore della presenza di una questione chiave nell'area di bilancio interessata.

Le questioni chiave devono essere descritte in una sezione specifica della relazione di revisione dal titolo “*Key Audit Matters*”, posizionata in prossimità del paragrafo del giudizio, che contenga una descrizione dettagliata delle questioni chiave, si soffermi sulle motivazioni che hanno condotto il revisore a considerare la questione ‘chiave’ e descriva gli effetti che la questione chiave ha avuto sulla revisione e sulla

⁽⁵⁰⁾ Col termine “Rischio significativo”, il principio fa riferimento a quei rischi che il revisore è tenuto a comunicare alla *Governance* in fase di pianificazione, nell'ambito del riepilogo sulla portata e tempistica del lavoro di audit (previsto secondo l'ISA 260). Solitamente tali rischi sono riscontrabili nelle aree oggetto di giudizio da parte del *management* e nelle transazioni inusuali avvenute durante il periodo in esame.

⁽⁵¹⁾ In estrema sintesi, il revisore può acquisire elementi probativi mediante una combinazione di sondaggi di conformità e sondaggi di validità (cosiddetto *control approach*), o esclusivamente mediante sondaggi di validità (cosiddetto *substantive approach*).

voce/informativa di bilancio ad essa associata. Tale ultimo riferimento permette agli utilizzatori di confrontare con immediatezza la prospettiva adottata dagli amministratori descritta nel bilancio con quella del revisore.

La descrizione di ciascuna *Key Audit Matter* deve essere concisa, limitando l'uso di termini tecnici, così da permetterne la comprensione da parte del più ampio numero di utilizzatori. L'appropriatezza e la completezza della descrizione sono definite dal revisore secondo il suo giudizio professionale.

È fondamentale sottolineare che l'inserimento nella relazione di una questione chiave non coincide in nessun modo con l'espressione da parte del revisore di un giudizio sulla stessa. A tal proposito l'ISA 701 prevede espressamente che il revisore debba prestare attenzione a non usare una terminologia tale da far insorgere al lettore il dubbio che egli esprima un giudizio sulla singola questione. Il revisore infatti è chiamato a emettere un giudizio esclusivamente sul bilancio nel suo complesso.

L'ISA 701 regola, inoltre, in modo specifico il comportamento che il revisore è chiamato a tenere nel caso in cui sul bilancio venga emesso un giudizio con rilievi o un giudizio negativo. Le questioni che causano tale modifica del giudizio sono per loro natura 'chiave', ma non devono essere incluse nella sezione "*Key Audit Matters*", in quanto già trattate nella specifica sezione "*Basis for qualified (adverse) opinion*" della relazione di revisione.

Bisogna poi prestare attenzione a quanto previsto dall'ISA 706 che disciplina l'attività del revisore nel riportare nella propria relazione informazioni aggiuntive, che prendono il nome di "*Emphasis of Matters*". È fondamentale che il revisore comprenda le differenze intercorrenti tra i due differenti paragrafi *Key Audit Matters* e *Emphasis of Matter*, in quanto l'ambito di applicazione degli stessi potrebbe prestarsi a fraintendimenti di rilievo. Infatti, gli *Emphasis of Matter* assumono una funzione residuale rispetto alle *Key Audit Matters* nell'esposizione di informazioni aggiuntive sulla società nella relazione di revisione. Essi sono infatti uno strumento a disposizione del revisore per focalizzare l'attenzione del lettore su questioni che non possono essere identificate come *Key Audit Matters* in accordo con l'ISA 701. Sono questioni perciò ritenute dal revisore di importanza relativamente inferiore rispetto a quelle considerate chiave per l'utilizzatore della relazione.

Come conseguenza, è ragionevole aspettarsi che in una relazione di revisione dove siano illustrate le questioni chiave (quindi in società quotata), l'inclusione di *Emphasis of Matter* sia rara, ad eccezione di richieste specifiche da parte di leggi o regolamenti.

7.3.4.2. Continuità aziendale

La principale novità introdotta riguarda l'inclusione nella relazione di revisione, nel paragrafo delle responsabilità della direzione e della responsabilità del revisore, delle seguenti informazioni relative al “*going concern*”:

- la definizione di presupposto della continuità aziendale secondo i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio;
- una dichiarazione in merito al fatto che gli amministratori abbiano utilizzato appropriatamente il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.
- la precisazione che la continuità aziendale non può essere garantita né dagli amministratori né dal revisore.

Nel caso di identificazione di un'incertezza significativa, adeguatamente illustrata nel bilancio, il revisore include una sezione dal sottotitolo “*Material uncertainty related to going concern*” con lo scopo di attirare l'attenzione del lettore sulle note del bilancio che comunicano le questioni in oggetto e di spiegare che i fatti ed eventi indicano l'esistenza di un'incertezza e che nonostante ciò il giudizio è senza modifica. Tale sezione deve essere collocata immediatamente dopo il paragrafo del giudizio.

Se invece l'illustrazione nelle note al bilancio dell'incertezza significativa non è adeguata, il revisore, come in passato, sarà chiamato ad esprimere un giudizio con modifica sul bilancio, attraverso rilievi o un giudizio negativo.

7.4. Esempio di relazione di revisione

Di seguito è riportata, a titolo di esempio, una relazione di revisione tratta dall'ISA 700 *revised*.

In particolare il modello è stato costruito assumendo che:

- il bilancio revisionato appartenga ad una società quotata;
- la società non appartenga ad un gruppo;
- il bilancio sia redatto in conformità con i principi contabili IFRS;
- il revisore abbia emesso un giudizio senza modifiche;
- i *Key Audit Matters* siano stati comunicati in accordo con l'ISA 701;
- non siano state identificate incertezze significative sul presupposto della continuità aziendale.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Shareholders of ABC Company [or Other Appropriate Addressee]

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of ABC Company (the Company), which comprise the statement of financial position as at December 31, 20X1, and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, *(or give a true and fair view of)* the financial position of the Company as at December 31, 20X1, and *(of)* its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report.

We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standard Board for Accountants' *Code of Ethics for Professional Accountants* (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in [jurisdiction], and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

[Description of each key audit matter in accordance with ISA 701]

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit

in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

[The form and content of this section of the auditor's report would vary depending on the nature of the auditor's other reporting responsibilities prescribed by local law, regulation, or national auditing standards. The matters addressed by other law, regulation or national auditing standards (referred to as "other reporting responsibilities") shall be addressed within this section unless the other reporting responsibilities address the same topics as those presented under the reporting responsibilities required by the ISAs as part of the Report on the Audit of the Financial Statements section.]

The reporting of other reporting responsibilities that address the same topics as those required by the ISAs may be combined (i.e., included in the Report on the Audit of the Financial Statements section under the appropriate subheadings) provided that the wording in the auditor's report clearly differentiates the other reporting responsibilities from the reporting that is required by the ISAs where such a difference exists.]

The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor's report is [name].

[Signature in the name of the audit firm, the personal name of the auditor, or both, as appropriate for the particular jurisdiction]

[Auditor Address]

[Date]

8. ESEMPI DI RELAZIONE^(*)

Appendice 8.1.

Esempio di relazione contenente un giudizio senza modifica con riferimento ad un bilancio d'esercizio redatto secondo la normativa italiana

Appendice 8.2.

Esempio di relazione contenente un giudizio senza modifica con riferimento ad un bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali

Appendice 8.3.

Esempio di relazione contenente un giudizio con rilievi per deviazione dalle norme di redazione del bilancio. Nessun impatto dei rilievi sul giudizio sulla coerenza

Appendice 8.4.

Esempio di relazione contenente un giudizio con rilievi per limitazioni nelle procedure di revisione. Impatto dei rilievi sul giudizio sulla coerenza

Appendice 8.5.

Esempio di relazione di revisione contenente un giudizio negativo per deviazione dalle norme di redazione del bilancio

Appendice 8.6.

Esempio di relazione contenete una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Appendice 8.7.

Esempio di giudizio senza modifica con richiamo di informativa per situazioni di incertezza

^(*) A cura di Luca Magnano San Lio, Revisore Legale, Senior Manager KPMG in Milano.

Appendice 8.1. Esempio di relazione contenente un giudizio senza modifica con riferimento ad un bilancio d'esercizio redatto secondo la normativa italiana

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Agli Azionisti [Ai Soci] della ABC S.p.A. [S.r.l.]

Relazione sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. [S.r.l.], costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 201X, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10.

Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio.

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A. [S.r.l.], con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X.

Nome Cognome del revisore

Firma del revisore

Data della relazione di revisione

Sede del revisore

Appendice 8.2. Esempio di relazione contenente un giudizio senza modifica con riferimento ad un bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Agli Azionisti [Ai Soci] della ABC S.p.A. [S.r.l.]

Relazione sul bilancio consolidato

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio consolidato del gruppo ABC, costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 201X, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio consolidato

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea.

Responsabilità del revisore

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato sulla base della revisione contabile.

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio consolidato. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio consolidato dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio consolidato dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per

esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio consolidato nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo ABC al 31 dicembre 201X, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A. [S.r.l.], con il bilancio consolidato del gruppo ABC al 31 dicembre 201X. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del gruppo ABC al 31 dicembre 201X.

Nome Cognome del revisore

Firma del revisore

Data della relazione di revisione

Sede del revisore

Appendice 8.3. Esempio di relazione contenente un giudizio con rilievi per deviazione dalle norme di redazione del bilancio. Nessun impatto dei rilievi sul giudizio sulla coerenza

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Agli Azionisti [Ai Soci] della ABC S.p.A. [S.r.l.]

Relazione sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. [S.r.l.], costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 201X, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile.

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio.

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate

dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

I crediti verso clienti della Società sono iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale per un importo di €xxx. La Società non ha adeguato i crediti verso clienti al presunto valore di realizzo; ciò costituisce una deviazione dalle norme italiane che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Le registrazioni della Società indicano che qualora gli amministratori avessero adeguato i crediti verso clienti al presunto valore di realizzo, sarebbe stato necessario svalutare gli stessi per un importo di €xxx. Conseguentemente, le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante sarebbero risultate superiori di €xxx, mentre il patrimonio netto ed il risultato d'esercizio sarebbero stati inferiori rispettivamente di €xxx e di €xxx, al netto degli effetti fiscali.

Giudizio con rilievi

A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A. [S.r.l.], con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X.

Nome Cognome del revisore

Firma del revisore

Data della relazione di revisione

Sede del revisore

Appendice 8.4. Esempio di relazione contenente un giudizio con rilievi per limitazioni nelle procedure di revisione. Impatto dei rilievi sul giudizio sulla coerenza

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Agli Azionisti [Ai Soci] della ABC S.p.A. [S.r.l.]

Relazione sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. [S.r.l.], costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 201X, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo

complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

La Società detiene una partecipazione al X% nella società XYZ S.r.l. iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale al costo per €XXX. La Società ci ha informato che, a seguito di controversie in corso con gli altri azionisti, il bilancio della partecipata al 31 dicembre 201X, la cui revisione è stata affidata ad altri revisori, non è disponibile non essendo ancora stato approvato.

Non siamo stati pertanto in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali rettifiche a tale importo.

Giudizio con rilievi

A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio con rilievi sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A. [S.r.l.], con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X. A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” della Relazione sul bilancio d’esercizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X.

Nome Cognome del revisore

Firma del revisore

Data della relazione di revisione

Sede del revisore

Appendice 8.5. Esempio di relazione di revisione contenente un giudizio negativo per deviazione dalle norme di redazione del bilancio

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Agli Azionisti [Ai Soci] della ABC S.p.A. [S.r.l.]

Relazione sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. [S.r.l.], costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 201X, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo

complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio negativo.

Elementi alla base del giudizio negativo

La Società ha effettuato una rivalutazione volontaria, sulla base di stime degli amministratori, di componenti delle immobilizzazioni immateriali per €XXX e dei fabbricati per €XXX con contropartita agli altri ricavi di conto economico. Secondo le norme italiane che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio, la rivalutazione di immobilizzazioni è consentita esclusivamente nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano. Conseguentemente le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono sopravvalutate di pari importo, mentre il patrimonio netto ed il risultato d'esercizio sono sopravvalutati rispettivamente di €XXX e di €XXX, al netto degli effetti fiscali.

Giudizio negativo

A mio giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo”, il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Sono stato incaricato di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A. [S.r.l.], con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X. A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo” della Relazione sul bilancio d'esercizio, non sono in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X.

Nome Cognome del revisore

Firma del revisore

Data della relazione di revisione

Sede del revisore

Appendice 8.6. Esempio di relazione contenete una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n.39

Agli Azionisti [Ai Soci] della ABC S.p.A. [S.r.l.]

Relazione sul bilancio d'esercizio

Sono stato incaricato di svolgere la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. [S.r.l.], costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 201X, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10.

Tuttavia, a causa di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Sono stato incaricato di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 201X solo successivamente a tale data e pertanto non ho assistito all'inventario fisico delle rimanenze di magazzino all'inizio e alla fine dell'esercizio. Non sono stato in grado di ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati mediante lo svolgimento di procedure alternative relativamente alle quantità delle rimanenze di magazzino in giacenza al 31 dicembre 201X-1 e 31 dicembre 201X che sono iscritte nello stato patrimoniale rispettivamente a €xxx e a €xxx.

Inoltre, l'introduzione nel mese di settembre 201X di un nuovo sistema informativo di gestione dei crediti ha determinato numerosi errori nei crediti stessi. Alla data della relazione di revisione, la Società stava ancora rimediando alle carenze del sistema e correggendo gli errori. Non

sono stato in grado di confermare né di verificare con procedure alternative i crediti inclusi nello stato patrimoniale per un importo totale di €xxx al 31 dicembre 201X. A causa della rilevanza di tali aspetti non sono stato in grado di determinare se si sarebbe potuta riscontrare la necessità di rettifiche rispetto alle rimanenze di magazzino nonché ai crediti, registrati o non registrati, e agli elementi che costituiscono il conto economico.

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Pertanto non esprimo un giudizio sul bilancio d’esercizio.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio

Sono stato incaricato di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A. [S.r.l.], con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X. A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” della Relazione sul bilancio d’esercizio, non sono in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della ABC S.p.A [S.r.l.] al 31 dicembre 201X.

Nome Cognome del revisore

Firma del revisore

Data della relazione di revisione

Sede del revisore

Appendice 8.7. Esempio di giudizio senza modifica con richiamo di informativa per situazioni di incertezza

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Agli Azionisti [Ai Soci] della ABC S.p.A. [S.r.l.]

Relazione sul bilancio d'esercizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. [S.r.l.], costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 201X, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Richiamo d'informativa

Richiamiamo l'attenzione sulla circostanza che, come descritto nella nota integrativa, la Società è stata citata in giudizio per inadempienza contrattuale relativa a (descrizione della fattispecie). Non è possibile allo stato attuale prevedere l'esito finale della causa e non è stato fatto alcun accantonamento nel bilancio per i danni richiesti il cui importo non è quantificabile. Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della ABC S.p.A. [S.r.l.], con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 201X.

Nome Cognome del revisore

Firma del revisore

Data della relazione di revisione

Sede del revisore

NUMERI PUBBLICATI

Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei Principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario D'ijino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Picolli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento a 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*

- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*
- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Coda, Riccardo Sclavi*
- nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano*

Anno 2009

- nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*
- nr. 23 Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • *Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini*
- nr. 24 Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • *Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri*
- nr. 25 Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento • *Francesco Grasso, Paolo Terazzì*
- nr. 26 Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi • *Aldo Stesuri*

Anno 2010

- nr. 27 La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F. • *Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 28 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) seconda edizione • *Ambrogio Piccoli*
- nr. 29 L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi • *Commissione Arbitrato - a cura di Alessandro Augusto*
- nr. 30 Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto • *Commissione Bilancio Sociale - a cura di Francesco Randazzo, Cristiana Schena, Gabriele Badalotti, Eros A. Tavernar*
- nr. 31 La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 • *Commissione Controllo Societario - Gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Antonella Bisestile, Alessandro Carturani, Annamaria Casasco, Gaspare Insaudo, Luca Mariani, Giorgio Morettini, Marco Moroni, Gianluca Officio, Massimiliano Pergami, Roberta Provasi, Marco Rescigno, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini*
- nr. 32 Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali • *Commissione Informatica e C.C.I.A.A. - Gruppo di lavoro: Fabrizio Baudo, Davide Campolunghi, Filippo Caravati, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Pietro Longhi, Daniele Tumietto*
- nr. 33 Nuova tariffa professionale - Commento alle modifiche intervenute • *Mario Tracanella*

Anno 2011

- nr. 34 Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS • *Riccardo Bauer, Claudia Mezzabotta*
- nr. 35 Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - Gruppo di lavoro: Carlo Arlotta, Franco Bertolotti, Elisabetta Coda Negozio, Carlo Pesaro, Giorgio Venturini*
- nr. 36 La mediazione civile – Novità normative e contesto operativo • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 37 La mediazione civile – Le tecniche di gestione dei conflitti • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 38 Caratteri e disciplina del concordato fallimentare • *Carlo Bianco, Mariacarla Giorgetti, Patrizia Riva, Aldo Stesuri, Cesare Zafarana*
- nr. 39 Remunerare gli amministratori - Compensi incentivi e governance • *Gianluigi Boffelli*

Anno 2012

- nr. 40 Scritti di Luigi Martino • *Comitato Editoriale - a cura di Gianbattista Stoppani e Dario Velo*
- nr. 41 Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Emanuela Fusa*
- nr. 42 L'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente • *Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni - a cura di Marco Capra, Roberto Capra*
- nr. 43 Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 44 Introduzione all'Istituto del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*
- nr. 45 Ambiti di applicazione del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*

Anno 2013

- nr. 46 Arbitro Bancario Finanziario • *Commissione Metodi ADR*
- nr. 47 Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC • *Commissione Principi Contabili - a cura di Girolamo Matranga*
- nr. 48 La mediazione civile nelle liti fra soci: profili giuridici ed efficacia negoziale • *Commissione Metodi ADR - a cura di Maria Rita Astorina, Marcella Caradonna*
- nr. 49 La fiscalità della produzione nelle fonti di energie rinnovabili • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Federica Fiorani*
- nr. 50 Il modello GBS 2013: lo standard italiano per la redazione del Bilancio Sociale • *Commissione Bilancio Integrato - a cura di Claudio Badalotti, Dario Velo, Gabriele Badalotti*

Anno 2014

- nr. 51 I regolamenti applicativi del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti emanati dal MEF • *Commissione Controllo Societario*
- nr. 52 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Commissione Cassa Previdenza Dottori Commercialisti - a cura di Ernesto Carella*
- nr. 53 Comunicare con Investitori e Finanziatori: il ruolo del Business Plan • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - a cura di Francesco Aldo De Luca e Alessandra Tami*
- nr. 54 La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. – Novità e riflessi sulla disciplina nazionale • *Commissione Principi Contabili - a cura di Tiziano Sesana*
- nr. 55 Gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro • *Commissione Lavoro - a cura di Monica Bernardi, Bernardina Calafiori, Gabriele Moscone, Patrizia Rossella Sterza, Sergio Vianello*
- nr. 56 Le Start-up innovative • *Commissioni Start-up, Microimprese e Settori Innovativi e Diritto Tributario Nazionale - a cura di Antonio Binacchi e Alessandro Galli*

Anno 2015

- nr. 57 Il Concordato preventivo: riflessioni teoriche • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali - a cura di Giannicola Rocca*
- nr. 58 Il Concordato preventivo: esperienze empiriche • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali - a cura di Giannicola Rocca*
- nr. 59 Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e nelle situazioni di crisi. Il contributo del business plan • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - a cura di Carlo Arlotta, Salvatore Carbone, Francesco Aldo De Luca, Alessandra Tami*
- nr. 60 La collaborazione volontaria. Idiversi perchè di una scelta (quasi) obbligata • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni - a cura di Marco Salvatore, Paolo Ludovici, Fabrizio Vedana*

finito di stampare
nel mese di settembre 2015

3LB srl
Osnago (LC)

nr. 61.

Come noto l'Art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/2010 prevede che le revisioni legali siano svolte in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).

Questi principi di Revisione, denominati "ISA Italia", sono stati emanati con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 e sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015.

Devono essere osservati da tutti revisori legali.

I nuovi principi ISA Italia sono dunque lo standard di riferimento, unico indiscusso e obbligatorio, per un affidabile lavoro di revisione dei conti e la relazione di giudizio è il punto di arrivo del processo di revisione legale. Il Quaderno approfondisce il contenuto della nuova relazione di giudizio e degli specifici principi di revisione che si occupano di questa.

Contiene approfondimenti dottrinari, ma è di taglio operativo: un'utile guida che contiene schemi di relazione appropriati alle varie casistiche che si possono verificare e, infine, anche una visione su come evolverà questa parte importante dell'informativa finanziaria nel prossimo futuro.

Daniele Bernardi, Dottore Commercialista, Revisore Legale. Presidente della Commissione Controllo Societario Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Gaspere Insaudo, Dottore Commercialista, Revisore Legale. Vicepresidente Commissione Controllo Societario Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Componente Commissione Nazionale Principi di Revisione, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma.

Luca Magnano San Lio, Revisore Legale. Componente Commissione Principi Contabili Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Senior manager KPMG Milano.

Claudio Mariani, Dottore Commercialista, Revisore Legale. Componente Commissione Controllo Societario Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Professore a contratto di Revisione di Bilancio e Aziendale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Socio KPMG, Milano.